SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

01A6016

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2000.

Regolamento interno di ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.

01A6064

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. **237.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato *A*;

2. I beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario.

Art. 2.

Consegna dei beni

1. Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'articolo 1.

3. Qualora la regione trasferisca ai comuni, alle province o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti.

2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna.

Art. 4.

Elenchi correttivi

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stilati elenchi correttivi. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

Art. 5.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 1)

ELENCO DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO E SITUATI NEL TERRITORIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE

Provincia di Trieste

Comune	Denominazione - descrizione - dati catastali
Duino Aurisina	Ex caserma polizia: p.c. ed. 276/1, 276/2, 277 e 1103/1 in CC. di Malchina - fg. mappa 14 - Sch. 318;
	Ex caserma Guardia di finanza: p.c. ed. 425 in CC. di Malchina fg. mappa 14 - Sch. 325;
Trieste	Strade di Borgo San Sergio: via Petracco, via Morpurgo, via Curiel, via Rosani, via Maovaz, via Grego, via Forti: catasto fondiario C.C. S.M.M. inferiore - P. T. 3766 pp.cc.nn. 2504, 3785/13 e 3930 fg. 22 e fg.29 -foglio di possesso fondiario n. 2829 Sch. 416 parte sch. 430 e parte scheda in formazione;
	Aree comprese nel perimetro del PEEP «Poggi S. Anna»: catasto fondiario C.C. S.M.M. inferiore p.c.n 1330/1 a 44, 2567, 1322/1, 1322/2 1323/1 - Sch. 224;
	Aree comprese nel perimetro del PEEP «Opicina» - ex campi profughi: pp.cc. 1392, 1551/1, 1600/1 a 9, 1600/11 a 18, 1892/2 a 8, 1892/53 a 65 - Sch. 417, C.C. di Villa Opicina;
	Casa di riposo «Capon» di Opicina via S. Isidoro n. 13: catasto fondiario C.C. Opicina p.c.n. 1600/2 - Sch. 417;
	Centro di assistenza domiciliare, alloggi di via S. Biagio n. 1- 3-5 e di via S. Isidoro n. 1-3-5: P.c.n. 1551/2 a 7 catasto fondiario C.C. di Villa Opicina - Sch. 417;
	Villa Hecht in via Ginnastica n. 53 - Trieste: P.c.n. 3197 del C.C. di Trieste - Sch. 250;
	Scuola Deledda in via Rismondo n. 8 - Trieste: P.c.n. 933 del C.C. di Trieste - Sch. 130;
	Ex deposito materiale genio di Montebello;
	Ex aerocampo di Prosecco.

Provincia di Pordenone

Comune	Denominazione - descrizione - dati catastali
Arzene	Caserma «Tagliamento» via delle Alpi - Fg. 8 mapp.1.
Casarsa della Delizia	Area militare «ex - polveriera»: fg.2 - mapp. A - B.
Montereale Valcellina	Fabbricato ex colonia elioterapica - sul greto del torrente Cellina: fg. 6 - mapp: 146.
Pinzano al Tagliamento	Fabbricato «ex casermetta» loc. ponte Tagliamento: fg. 7 - mapp. nn. 1254 e 1276;
	Complesso «ex fortificazioni e mausoleo Caduti» loc. ponte Tagliamento: fg. 7 - mapp. nn. 166 a 170, 752 a 771, 1174 - Ha 4.53.30.
Spilimbergo	Ex caserma «2 novembre» in frazione di Tauriano: fg. 20 - mapp. nn. 98, 99 e 108;
	Caserma Zamparo in frazione di Istrago: fg. 21 mapp. n. 16 C.T. e nn. 292 e 293 C.E.U. - Sch. 22;
	Postazione militare sita nel parco di palazzo di Spilimbergo di Sopra - via Tagliamento: fg. 24 - mapp. 508 - mq 620.
Claut	Terreni loc. Tre Pini: fg. 45 - mapp. n. 132 D.P. in uso senza titolo, con canone, al comune per strada.
Pordenone	Ex caserma Molinari - v. Molinari: fg. 20 - mapp. 961 - Sch. 11.
Sequals	Ex caserma Sampaoli: fg. 10 - mapp. nn. 154, 416 a 436 - Sch 133.
Vivaro	Superficie demaniale sita ridosso del torrente Meduna: Part. 1753 - fg. 15 mapp. 433 porzione «b»; la parte rimanente: fg. 9 in area incensita.
San Giorgio della Richinvelda	Ex caserma di Aurava fg. 27 - mapp. 405
San Vito al Tagliamento	Ex casermetta di Ligugnana: fg. 21 - mapp. nn. 130, 596;
	Ex casermetta sita in golena del fiume Tagliamento: fg. 5 mapp. 86

Provincia di Gorizia

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Capriva del Friuli	Casermetta ex posto di guardia - loc. «Russiz» via U. Bolaffio: pp.cc. 957/79 e 957/81 del c.c. di Capriva del Friuli - F.P.F. n. 1112.
Romans d'Isonzo	Deposito munizioni di Romans d'Isonzo: part. 376 - Sez. B F.M. 6 mapp, nn. 618/70 sub. 1 e 2.
San Lorenzo Isontino	Ex postazione militare attigua alla via D'Annunzio: mapp. n. 675/13 (seminativo cl. 5 di mq. 217) al Tavolare in elenco del bene pubblico del c.c. di San Lorenzo Isontino; al NCT in foglio di possesso n. 1715; al NCEU non censite.
Savogna d'Isonzo	Casermetta esercito il loc. S. Michele del Carso: part. tav. 315 - mapp. n. 1658/15 del c.c. di San Michele del Carso (improduttivo di mq 8.410), intestata a Demanio pubblico dello Stato (Ramo difesa esercito) - Al NCT in foglio di possesso n. 319 - al NCEU non censita;
	Casermetta esercito il loc. Castel Rubbia: Al Tavolare in elenco del Bene pubblico del c.c. di Castel Rubbia (bosco cl. 2 di mq 1.830) - mapp. 37/2 - Demanio pubblico dello Stato (Ramo difesa esercito) - Al NCT in foglio di possesso n. 71 - al NCEU non censita.
Fogliano Redipuglia	Ex caserma: p.c. ed. 653 c.c. Fogliano - P.T. n. 524 - Sch. 444.
Gorizia	Castello di Gorizia: c.c. Gorizia, p.t. 898, p.c. 663 e 3702. Ex polveriera del Monte Calvario: c.c. Lucinico, p.t. 1968, p.c. 1387/3, 1386/3, 1536/1 a 1536/4, 1537/1, 1537/3, 1536/5, 1545/1, 1545/2, 1542/2, 1383/1, 1383/2, 1386/4, 1401/8, 1401/9, 1542/1, 1349/3, 1371/2, 1372, 1373/2, 1381/2, 1384, 1385, 1543, 1544.
Gradisca d'Isonzo	Ex caserma Guardia di finanza: p.c. 118 f.m. 20 del c.c. di Gradisca d'Isonzo p.t. 770.
Grado	Isola Porto Buso con annessi fabbricati (ex scuola ed ex caserma di Finanza di mare): c.c. Grado pp.cc.nn. 900/2 a 4, 900/7 e 8 - Sch. 148; Scuola materna Boscat sita nella frazione di Boscat: c.c. Grado - p.c.n. 3212/4 - Sch. 414; terreno sito in Via Pigafetta (zona Colmora): C.C. Grado p.c.u. 200/236 - Sch. 416. Chiesa parrocchiale loc. Boscat della parrocchia di Belvedere di Aquileia (Udine): f.m. 78, p.c. 3212/2 - Sch. 415.
Doberdò del Lago	C.c. di Doberdò del Lago: pp.cc.nn. 1/110, 1/210 a 1/213; 1/215 a 1/217, 1237/67 a 1237/69, 1238/6 a 1238/8, 1239/31 a 1239/49, 1239/129, 1239/132, 1240/128, 1240/130 a 1240/133; c.c. di Iamiano: p.c. 48/566.

Provincia di Udine

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Attimis	Polveriera di Racchiuso: part. 2907 - fg. 34, mapp. 222 - fg. 35, mapp. nn. 54 a 56, 62 a 67, 69 a 75, 88, 92 a 97, 112, 113, 116 a 122, 124, 126 a 131, 174, 177 a 179, 190, 192, 194, 195, 199, 201 a 203, 215 a 217, 228, 247 a 251, 258, 259, 262, 269, 281, 282, 285 e 288 - fg. 39, mapp. nn. 1 a 15, 28, 32, 34, 39, 51 a 59, 96, 202, 230, 235, 242 a 244, 267 a 271, 273, 274, 295, 314.
	Fortificazioni e depositi militari località «Cernavoda»: part. 2907 - fg. 8, mapp. nn. 44, 186 a 193, 195.
	Strada militare «Porzus-Canebola-Subit» e strada militare «Subit-Taipana»: fg. 1, mapp. 224 - fg. 2, mapp. 106 - fg. 4/mapp. nn. 318, 328 a 331 - fg. 5, mapp. nn. 68, 72, 74 - fg. 6, mapp. nn. 598, 608 - fg. 7 particc. incensite - fg. 15, mapp. 221 - fg. 23, mapp. 214 - fg. 31, mapp. 245 - fg. 32, mapp. 133.
	Caserma «Grimaz» di Attimis e terreni annessi: part. 3129 - fg. 25, mapp. nn. 192, 422, 423, 424.
Bertiolo	Area posto lungo il lato destro, in direzione nord-sud, della strada provinciale «Ponte di Madrisio» distinta in mappa c.t. al fg. 12, mapp. 198.
Lusevera	Casermetta, ex polveriera e postazioni di difesa: part. 382 - fg. 5, mapp. nn. 36, 37, 38, 88, 95, 98, 100, 102, 106, 109.
Manzano	Ex sbarramento difensivo: part. 1724 - fg. 5, mapp. A e B - fg. 6, mapp. C, D, E, F, G - fg. 19, mapp. A - fg. 27, mapp. A, B, C, D, E, F.
Moggio Udinese	Catasto terreni: Part. 535 - fg. 21, mapp. nn. 53, 246, 247, 295, 296; Part. 535 - fg. 23, mapp. nn. 103, 230, 348; Part. 535 - fg. 24, mapp. nn. 64, 358; Part. 535 - fg. 51, mapp. n. 41; Part. 535 - fg. 52, mapp. nn. 143, 198, 199, 200; Part. 535 - fg. 79, mapp. nn. 228, 229, 333; Part. 535 - fg. 83, mapp. n. 168; Part. 535 - fg. 84, mapp. nn. 168, 170, 287; Part. 535 - fg. 85, mapp. nn. 6, 85, 118; Part. 535 - fg. 96, mapp. n. 26; Part. 538 - fg. 1, mapp. n. 6; Part. 538 - fg. 2, mapp. nn. 11, 44, 45; Part. 538 - fg. 3, mapp. nn. 19, 20; Part. 538 - fg. 6, mapp. nn. 34, 41, 42; Part. 538 - fg. 74, mapp. nn. 462, 463, 464, 466, 467, 468; Part. 538 - fg. 77, mapp. nn. 149, 150, 151, 152, 153; Part. 538 - fg. 82, mapp. nn. 229, 230, 231; Part. 538 - fg. 98, mapp. nn. 88, 89, 90; Part. 1913 - fg. 11, mapp. nn. 49, 50, 52, 53, 54 Part. 1913 - fg. 84, mapp. nn. 23, 47, 401, 610, 611; Part. 1913 - fg. 94, mapp. nn. 76, 106 Part. 2253 - fg. 82, mapp. nn. 17, 20, 21, 22, 23 Part. 2679 - fg. 80, mapp. nn. 112, 151, 154, 947, 1642, 1643; Part. 2680 - fg. 45, mapp. nn. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220; Part. 2680 - fg. 46, mapp. nn. 375, 376, 377, 378; Part. 2680 - fg. 49, mapp. n. 198 Part. 2680 - fg. 80, mapp. nn. 1626, 1730 Part. 2680 - fg. 84, mapp. nn. 25, 385, 402, 404, 438; Part. 2680 - fg. 85, mapp. nn. 152, 184, 198, 209, 212, 213, 215, 216;

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
	Part. 3005 - fg. 85, mapp. nn. 12, 228, 248, 249, 258, 259, 260; Part. 3005 - fg. 96, mapp. n. 228; Catasto urbano: Part. 82 - fg. 25, mapp. n. 8801; Part. 82 - fg. 83, mapp. nn. 9143, 9144, 9146, 9147; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9145; Part. 82 - fg. 83, mapp. nn. 9148, 9149, 9150 *sub* 1; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9150 *sub* 2; Part. 82 - fg. 83, mapp. nn. 9150 *sub* 3, 9151; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9150 *sub* 4; Part. 82 - fg. 83, mapp. n. 9150 *sub* 5; Part. 675 - fg. 83, mapp. nn. 9160 *sub* 1, 9161 *sub* 1, 9162, 9163; Part. 675 - fg. 83, mapp. nn. 9160 *sub* 2, 9161 *sub* 2; Ex caserma «Tivella».
Mortegliano	Ex polveriera (confine comune di Mortegliano/Lestizza/Pozzuolo); fg. 2, pista di volo (Lavariano tra via Risano e via Sammardenchia); fg. n. 7, mapp. A e fg. n. 8, mapp. A e B. Area addestramento (incrocio SS.PP. Pozzuolo/Lavariano): fg. 12, mapp. nn. 10, 11, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 172.
Osoppo	Area tiro a segno: fg. 4, mapp. nn. 33 e 428 Casa del custode e casa del tamburo (fortezza di Osoppo): fg. 3, mapp. 668/1 a 3.
Palmanova	Magazzino militare - contrada Savorgnan: part. 133 - fg. 5 mapp. nn. 235 e 236 - Sch. 97; Asilo alloggio suore annesso alla chiesa di San Francesco - via Garibaldi, 5: fg. 4 - mapp. nn. 261 a 264, 266, 267, - Sch 66; Polveriera borgo Cividale: fg. 5 mapp. nn. 102 e 103; Ex polveriera napoleonica contrada Foscarini: fg 4 - mapp.430; Relitto terreno ex fortezza ora sede stradale - via Rota: Fg. 4 - mapp. 246 - Sch. 71. Area di casermetta demolita - via Villaresso: fg. 5 - mapp. 97 - Sch. 72; Orto annesso stab. alloggi ufficiali - via Loredan: N.C.E.U. fg. 4. mapp. 541, N.C.T. fg. 4 mapp. 542 - Sch. 74; Canonica dell'Arciprete - piazza Grande: fg. 5 - pp.cc. 127 a 131 - Sch. 83; Alloggi sottufficiali ex caserma n. 4 - via Sagredo: fg.3 - mapp. 552 e parte mapp. 159c; Palazzo «De Regionato» ex sede uffici finanziari - via Comer e borgo Udine: fg. 4 - mapp. 102 sub. 1 a 5, mapp. 103 sub. 1, 2, mapp.104 sub. 1,2 Sch. 87. Caserma «Piave» - via Renier via Garzoni: fg. 5 - mapp. nn. 381 a 383, 513 - Sch. 88; Alloggi per ufficiali ammogliati - via Loredan Borgo Aquileia: fg.4 - mapp. nn. 543 a 546; Alloggi per ufficiali e casa presso la «Gran Guardia» - borgo Aquileia: fg. 4 - mapp. nn. 555, 559, 560 - Sch. 91; Casetta d'abitazione (ex scuderia cavalli ufficiali) - contrada Savorgnan - via Pisani: fg. 4 - mapp. 194 parte - Sch. 93. Circolo combattenti - Ex convento Cappuccini - via Cavour: fg. 5 - mapp. nn. 235, 236 -Sch. 97; Porta detta di Aquileia Dongioni n. 65: part. 133 fg. 4 - pp. cc. 597 e 565 - D - Sch. 102. Ex cortile scuole medie ora edificio scolastico - borgo Aquileia: fg. 4 - mapp. nn 558 e 596 - Sch. n. 383; Ex caserma «Monte Santo» - via Marcello: fg. 4 mapp. 4. Caserma «L. Sbaiz» (cinta fortificata e zone esterne): part 279 fg. 14 mapp. 364 sub. 2 S.S. n. 252 (parte) - Sch. 463.

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Premariacco	Caserma «Nadalutti» di Ipplis ex comando 120 btg f. Arresto Fornovo - caserma dismessa p.T: part. 1000592CU - fg. 16 n. 377 st. 1 part. 1 - CT - fg. 16 n. 377 st. nn. 2 e 3.
Reana del Rojale	Caserma «Nanino» di San Bernardo: part. 3783 CT - fg. 22 nn. 123, 268 a 281, 332 a335.
Resia	Caserma ex distaccamento 11° Alpini nella borgata di Lischiazze: part. 3182 - fg. 51 mapp. nn. 323 e 324;
	Caserma Guardia di finanza di prato di Resia: fg. 19 - pp.cc. nn. 261 e 262 Sch. n. 605.
San Giorgio di Nogaro	Ex Caserma «G. Aprosio» - via Nazario Sauro - via Roma: foglio 5, pp.cc. nn.102, 620 e 621.
San Giovanni al Natisone	Caserma Margareth - Ex deposito munizioni: part. 267 - foglio 12 mapp. A, foglio 15, mapp. A, part. 1427 - foglio B.
San Pietro al Natisone	Part. 2196 . foglio 16, mapp. 216 (terreni), part. 2747 - foglio 17, mapp, 277, 325 ex 278 (terreni), part. 80 - foglio 16, mapp. 217, 218, 219 (urbano) part. 288 - foglio 16, mapp. nn. 24 e 531 (urbano), part. 81 - foglio 16, mapp. 352 (urbano).
Villa Vicentina	Palazzina ex alloggi ufficiali tra le vie Duca d'Aosta e della Fontana, part. 127, foglio 4, p.c. 546A, 547e 548 del c.c. di Villa Vicentina Sch. 288
Visco	Caserma «L.SBAIZ» - Borgo Piave: foglio 14, mapp. 58, scheda 463, Palazzo ex dogana Austriaca - Borgo Piave: C.F. p.c. 363/3 e C.U. p.c. 994-sub 1 a 6 - scheda 12.
Bordano	Aree formanti un unico corpo a ridosso del fiume Tagliamento. N.C.T. foglio 14, mapp. 1262, 514, 1264, 1263.
	Ex installazioni militari: N.C.T. foglio 14, mapp. 531, 532, 1155, 70.
Castions di Strada	Terreni prospicienti la s.s. n. 252: Nct. foglio 1, mapp. 74, 86, 232, 449.
Cercivento	Intero tratto della strada militare M. Tenchia:
	Part. 433 N.C.T.: foglio 2, mapp. 199 e 200, foglio 3, mapp. 250, foglio 6, mapp. 367 e 368, foglio 7, mapp. 232, foglio 14, mapp. 685, foglio 15, mapp. 687.
Cervignano del Friuli	Ex magazzino militare via Garibaldi - fabbricati e corti: part. 1063, foglio A, mapp. nn. 504, 480/3, 480/15, 480/26 e 480/27.
Chiusaforte	Ex caserma degli Alpini «Zucchi» loc. Casasola: fg. 61 - pp.cc. nn. 32 a 54, 89 a 129, 154 a 158 - Sch. 709. Ex forte del «Col Badin» in fraz. Villanova: Part. 1 - fg. 56 - mapp. 116, 117.
Comeglians	Fondi ex demanio idrico siti in loc. «Taviele» fra il torrente Degano e la S.S. n. 355 della Val Degano: N.C.T. - fg. 21 - mapp. nn. 370 e 253 (Sch. 721) - mapp. nn. 81, 139, 140 (Sch. 711).
Dignano	Fabbricato ex militare sito in via Banfi: fg. 16 p.c. 406.
Dogna	Ex casermetta a sella Sompdogna: fg. 13 - mapp. 53 - ex casermetta a sella Cereschiattis: part. 1913 - fg. 11- mapp. 23).
Faedis	Ex caserma collocata all'esterno della fraz. di Canebola: fg. 7, mapp. 348.
Flaibano	Area con terreno - catasto terreni del censuario di Flaibano: fg. 5 - mapp. 288; fg. 12 - mapp. 213.
Latisana	Ex caserma Radaelli - via G. Marconi: fg. 6 - mapp. 81, 205, 206, 207, 208, 487, 488 - Sch. 309.
Pavia di Udine	Ex caserma «Paravano» via Lauzacco: fg. 15 - pp.cc. 16, 23 e 25.
Precenicco	Fg. 4 - mapp. nn. 217 e 395 (terreni) - sch. 842; part. 3839 - fg. 6 mapp. 278 (abitazione) - mapp. 280 area relativa Part. 1 - mapp. 279 e 390 (abitazione); part. 1535 - fg. 8 mapp. nn. 65, 67, 69, 70, 81 (terreni) - fg. 12 - mapp. 144 (terreno); part. 380 - fg. 19 - mapp. B (ex polveriera e relativa area).
San Vito al Torre	Terreni ex militari: comune censuario San Vito al Torre: part. 771/4, 746/2, 744/2; comune censuario Crauglio; part. 354/2, 354/3, 358/10, 359/19, 360/2.
Venzone	Area ex caserma «Marussig» con annessi fabbricati: NCT - fg. 3 - mapp. 453, 524 a 530 (il fabbricato mapp. 524 è composto da 4 alloggi demaniali, di cui solo due non utilizzati ed i fabbricati mapp. nn. 528 a 530 sono stati di recente smantellati) - Area agricola loc. fraz. Portis: NCT - Part. 2502, fg. 12 mapp. n. 519.
Amaro	Terreni (Zona P.I.P. del comune) fg. 29 mapp. nn. 15 e 17.
Artegna	Fabbricato A.N.A.S. (Casa cantoniera) in via Nazionale e relativa area: fg. 8, mapp. 216.
Cavazzo Carnico	Ex fortezza con annesso terreno: part. 836 - fg. 40, mapp. 66 - ex strada militare loc. Monte Festa; part. 833 - fg. 40, mapp. nn. 75, 111, 113 - fg. 43 mapp. nn. 189, 191.
Cividale del Friuli	Ex caserma «Miani» - Gruppignano: part. 4519 CT - fg. 15 nn. 115, 561 a 571.
Forni di Sopra	Immobile ex militare (centro Nodale) sito in fraz. Andrazza, loc. Parulana: N.C.T. Foglio 38, mapp. 248 - fg. 41 mapp. 43 - fg 46 mapp. 2, terreni ubicati nel fondovalle del territorio comunale adiacenti al fiume Tagliamento; part. 951 - fg. 11, mapp. nn. 45, 46, 93 - fg. 13 mapp. 82, 207, 223 - fg. 14 mapp. nn. 154, 195, 238, 239, 349 - fg. 20 mapp. 203 - fg. 21 mapp. 185 -fg. 30 mapp. 1 - fg. 31 mapp. nn. 280, 284, 333, 694 - fg. 35 mapp. nn. 282, 358 - fg. 37, mapp. nn. 139, 142, 248, 307, 344.
Gemona del Friuli	Area ex caserma 8° Alpini: fg. 23 - pp.cc. nn. 229 a 232, 2163, 2164 - sch. 225. Area ex Braida Stroili - Borgo Godo: fg. 24 - pp.cc.nn. 51, 1916, 2041 a 2046, 2048 - sch. 758. Area boschiva Monte Ercole: part. 1113 - fg. 10 mapp. C - sch. 259. Area via San Bartolomeo: part. 372, fg. 24 mapp. nn. 573 a 575. Area Vegliato (ex alveo del torrente Vegliato).
Moruzzo	Area Laser - terreni militari: part. 245 C.T. - fg. 15 mapp. 137, fg. 16 mapp. 97.
Pontebba	Ex caserma «Zanibon» via G. Verdi - Pontebba Capoluogo - Edifici ad uso caserme e di servizio con area di pertinenza, tutti inutilizzati eccetto palazzina sede della locale A.N.A.: C.C. di Pontebba Nova - fg. di mappa all. 1° fg. 26 mapp. n. 479. Area ex prefabbricati «Caserma Fantina» di Pontebba Capoluogo, via G. Verdi - Pontebba Capoluogo; C.C. di Pontebba Nova - fg. di mappa all. 1°, fg. 2 mapp. nn. 76 e 82 ex casermetta Studena Bassa con relativa area di pertinenza, sita lungo la strada Intercomunale Pontebba-Paularo dopo l'abitato di Studena Bassa: part. 860 - C.C. di Pontebba - fg. di mappa 2, mappa 2, mappale 62. Ex casermetta «Corpo di Guardia di Tratte» Strada Pramollo loc. Bornbas con relativa area di pertinenza, sita lungo la strada provinciale Pontebba-Passo Pramollo, prima delle gallerie; C.C. di Pontebba Nova - fg. di mappa 23, mappali 1295/12, Ex fortino Passo Pramollo e circostante area di pertinenza, sclassificato, sito lungo la strada provinciale Pontebba-Passo Pramollo, dopo la caserma ex Finanza; C.C. di Pontebba Nova - fg. 8 di mappa, mapp. nn. 1387/3 (fortino) e 1387/2 Palazzo ex dogana, piazza Dante - Pontebba Capoluogo (palazzina residenziale con relativa corte di pertinenza); C.C. di Pontebba - fg. di mappa 14, mapp. nn. 160 sub 2 a 29 C.U. - fg. 14 mapp. 178 C.T. - Sch. 115.

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Preone	Ex fortini militari: fg. 3 mapp. 221 e 223. Terreni: N.C.T. fg. 2 mapp. nn. 1 a 3.
Remanzacco	Area utilizzata per esercitazioni militari in loc. Cerneglons - strada comunale Pradamano - Orsaria; part. 3587 - fg. 27 mapp. nn. 65, 78, 79, 82, 93, 96, 105, 106, 108, 111, 112, 131, 146, 147, 150, 151, 159, 171, 172, 173, 193 a 196, 198, 199, 211 a 214.
Rive d'Arcano	Ex forte «Col Roncon»; fg. 7 - mapp. A-B di complessivi mq. 37,610.
Rivignano	N. 2 alloggi in via Codroipo - Rivignano Capoluogo; part. 868 - fg. 7 mapp. nn. 304/1, 304/2, 307 e 347 n. 2 alloggi in fraz. Ariis con relativa area di pertinenza; part. 868 - fg. 22 mapp. nn. 110/1, 110/2, 111 e 112; n. 2 immobili e relativa area di pertinenza; P.C. n. 148 (ex consorzio di bonifica) consistente nelle «Case di Guardia» sulla Roggia Bradiz-Miliana, ora dismesse.
Taipana	Ex casermetta militare con relativo cortile sita in Taipana zona Specabivio Montemaggiore; fg. 31 mapp. nn. 216 e 218, strada militare Taipana bivio Speca Subit (comune di Attimis); fg. 32 - mapp. 502, fg. 33 mapp. 290, fg. 40 mapp. 240, fg. 41 mapp. 126; ex casermetta militare con relativo cortile sita in fraz. Platischis; fg. 45 - mapp. 1052 a 1056.
Tolmezzo	Capannoni ex autocentro militare - magazzini presidiari: Part. 1 - fg. 76 mapp. nn. 14, 15, 27, 42, 43 e 663 C.T., fg. 76 mapp. nn. 42, 43, 27 sub. 1 a 15, sub. 2 a 14 - Sch. 236.
	Ex polveriera di Pissebus: Part. 1098 - fg. 84, mapp. nn. 74 a 76 80, 83, 86 e 87; Part. 3622 - fg. 83, mapp. 7 - Stadio comunale e bocciodromo: Part. 661 - fg. 73, mapp. 375; Part. 1936 - fg. 73 mapp. 71; Part. 5643 - fg. 73 mapp. nn. 67 a 70; Part. 5646 - fg. 73 mapp. nn. 82 a 85; Part. 5650 - fg. 73, mapp. nn. 867 a 869; Par. 5844 - fg. 73, mapp. nn. 90-91; Part. 5845 - fg. 73 mapp. nn. 61 a 63, 65, 66; Part. 5846 - fg. 73 mapp. 60; Part. 5849 - fg. 73 mapp. nn. 79 a 81; Part. 5850 - fg. 73 mapp. nn. 72 a 78; Part. 7388 - fg. 73 mapp. 54; Part. 7391 - fg. 73 mapp. 134, 135; Part. 7407 - fg. 73 mapp. 57; Part. 7419 - fg. 73 mapp. 140; Part. 7425 - fg. 73 mapp. 359; Part. 7427 - fg. 73 mapp. 45 a 47; Part. 7434 - fg. 73 mapp. 49; Part. 7438 - fg. 73 mapp. 363; Part. 7444 - fg. 73 mapp. nn. 38, 39, 486; Part. 7471 - fg. 73 mapp. 365; Part. 7573 - fg. 73, mapp. 64-138; Part. 7476 - fg. 73, mapp. 136; Part. 9589 - fg. 73 mapp. 51, 52; Part. 11101 - fg. 73 mapp. 139; Part. 11558 - fg. 73, mapp. 142; Part. 11559 - fg. 73 mapp. nn. 87, 88, 863 a 866; Part. 11561 - fg. 73 mapp. 86.
	Nuovo poligono di tiro: Part. 661 - fg. 73, mapp. 688; Part. 1098 - fg. 73, mapp. 804 e fg. 74 mapp. nn. 12-22-25; Part. 3377 - fg. 73 mapp. nn. 694-695; Part. 7391 - fg. 73 mapp. nn. 657, 659, 698, 852, 854, 858, 859; Part. 7395 - fg. 73 mapp. nn. 19, 445, 535, 655, 805, 856; Part. 7407 - fg. 73 mapp. nn. 58, 149, 377; Part. 7419 - fg. 73, mapp. 700; Part. 7422 - fg. 73 mapp. nn. 146, 696; Part. 7425 - fg. 73 mapp. nn. 661, 663, 862; Part. 7437 - fg. 73 mapp. 392; Part. 7438 - fg. 73 mapp. nn. 664, 666, 667, 670; Part. 7444, fg. 73, mapp. nn. 675, 677, 678, 681; Part. 7471 - fg. 73 mapp. nn. 671, 674; Part. 7476 - fg. 73 mapp. 386; Part. 7573 - fg. 73 mapp. 379, 390; Part. 7611 - fg. 73 mapp. 153; Part. 7988 - fg. 73 mapp. 152; Part. 8040 - fg. 73 mapp. 692; Part. 9589 - fg. 73 mapp. 686; Part. 10115 - fg. 73 mapp. 151; Part. 11558 - fg. 73 mapp. 396, 690, 702, 704, 682, 685, 687, 689, 693, 695, 697, 801, 803, 805, 812; fg. 74 mapp. 25.
	Parco urbano (via Rodari): Part. 1095 - fg. 76 mapp. 272 e fg. 78 mapp. 272 - Sch. 239;
	Zona sportiva prevista a sud del nuovo poligono di tiro: Part. 1098 - fg. 75 mapp. 85; Part. 7378 - fg. 75 mapp. nn. 18, 19, 24; Part. 7380 - fg. 75 mapp. nn. 150, 152; Part. 7392 - fg. 75 mapp. 13, 14, 23;
	Part. 7404 - fg. 75 mapp. nn. 3 a 6; Part. 7407 - fg. 75 mapp. 159; Part. 7413 - fg. 75 mapp. nn. 11, 12, 25; Part. 7414 - fg. 75 mapp. 173; Part. 7420 - fg. 75 mapp. 161; Part. 7425 - fg. 75 mapp. 1; Part. 7430 - fg. 75 mapp. 163; Part. 7439 - fg. 75 mapp. 169 soppr. 64; Part. 7442 - fg. 75 mapp. nn. 26, 102; Part. 7447 - fg. 75 mapp. 124; Part. 7451 - fg. 75 mapp. 189; Part. 7453- fg. 75 mapp. nn. 20 a 22; Part. 7454 - fg. 75 mapp. 75 mapp. 144; Part. 7455 - fg. 75 mapp. 146; Part. 7460 - fg. 75 mapp. 107, 119; Part. 7474 - fg. 75 mapp. 2-15-16-17; Part. 7479, fg. 75, mapp. 171, Part. 7480, fg. 75 mapp. 148; Part. 7485 - fg. 75 mapp. nn. 7 a 9; Part. 7486 - fg. 75 mapp. nn. 10, 126 a 128; Part. 7494 - fg. 75 mapp. 155; Part. 7513 - fg. 75 mapp. 178; Part. 8060 - fg. 75 mapp. 199; Part. 8673 - fg. 75 mapp. 111; Part. 8778 - fg. 75 mapp. 165; Part. 8822 - fg. 75 mapp. nn. 103 a 106; Part. 10032 - fg. 75 mapp. 181, 101, 109, 110; Part. 10033 - fg. 75 mapp. 108; Part. 10634 - fg. 75 mapp. nn. 89-117; Part. 11173 - fg. 75 mapp. 167;
	Centro Studi di Betania: part. 1098 - fg. 80 mapp. nn. 182, 773, 1040, 1041;
	Sede ANA ed ex palestra judo: Part. 3133 - fg. 73 mapp. nn. 8-9; Part. 5640 - fg. 73 mapp. nn. 14 a 16; Part. 5849 - fg. 73 mapp. 13; Part. 7470 - fg. 73 mapp. 3; Part. 8233 - fg. 73 mapp. 6;
	Ex polveriera di Illegio: Part. 3622 - fg. 46 mapp. A, fg. 47 mapp. A e fg. 53;
	Abitazioni militari di Illegio (2 alloggi): Part. 4649 - fg. 45 mapp. 623 C.U. incensito - Sch. 63;
	Campo polivalente del nuovo Centro Studi: Part. 7389 - fg. 73 mapp. 95; Part. 7390 - fg. 73 mapp. nn. 94 a 97; Part. 10465 - fg. 73 mapp. nn. 320, 321; Part. 10470 - fg. 73 mapp. 319; Part. 11467 - fg. 73 mapp. 582; Part. 11470 - fg. 73 mapp. 575;
	Via tiro a segno in Betania - autovia: Part. 1095 - fg. 80 mapp. 342;
	Piscina coperta e mensa comunale: Part. 10470 - fg. 71 mapp. nn. 630 e 632, fg. 71 mapp. nn. 195 a 197, 412, 414;
Moimacco	Terreni ex alveo torrente Chiarò, ora rettificato: Part. 2320 - fg. 2 mapp. 157.
Palazzolo dello Stella	Ex Forte «Cà Modeano»: Part. 298 - fg. 1 mapp. A - Sch. 972
Paularo	Ex caserma «Maronese»: Fg. 21 - mapp. nn. 246 a 252 - Sch. 304. Caserme:
	Ex caserma «Monte Zermula» - fg. 6 mapp. 16 sch. 301 loc.tà Col di Lanza; fg. 36 - mapp. 311; fg. 36 - mapp. nn. 238, 426.
	Opere fortificate: Part. 4969 - fg. 4 mapp. nn. 29 a 32, fg. 15 mapp. 48.
San Daniele del Friuli	Terreno: p.c. 3702 - fg. 26 mapp. nn. 238, 243.
Teor	Terreni relitti del vecchio alveo della roggia Patoc:
	Part. 3070 C.T. - fg. 1 mapp. nn. 279 a 302 - Sch. 944, fg. 2 mapp. nn. 309 a 332, fg. 6 mapp. nn. 419 e 420 - Sch. 867, fg. 11 mapp. 53, fg. 7 mapp. nn. 528 a 535 - Sch. 944.

Comune	Denominazione - Descrizione - Dati catastali
Villa Santina	Fortificazioni: Part. 1497 - fg. 19 mapp A-B-C. Bosco: Part. 1497 - fg. 16 mapp. nn. 229 a 233. Bosco e probabili manufatti militari: Part. 1497 - fg 18 mapp. nn. 76, 77, 93, 176, 177, 180, 182, 183, 185, 186, fg. 19 mapp. nn. 10, 13, 320, 321, 330, 332, 333, 335, 336. Terreni: Part. 819 - fg. 4 mapp. nn. 172, 298, 299, fg. 8 mapp. nn. 13 a 15, fg. 10 mapp. nn. 3 a 5, fg. 11 mapp. 74, 79, 85, 95, 111 a 114, 192, 193, 251; fg 13 mapp. nn. 65, 69 a 71, 330, fg. 15 mapp. n. 3, 18, 60, 69, 71, 146; ex Part. 254 - fg. 7 mapp. 4168 ora fg. 4 mapp. 109; ex Part. 409 - fg. 7 mapp. nn. 3992 a 4001, ora fg. 4 mapp. nn. 106 a 108, 110 a 115, Sch. 1008.
Arta Terme	Terreni: Part. 2987: fg. 5 mapp. 134; fg. 13 mapp. 21; fg. 33 mapp. nn. 20, 23 a 25, 28, 29; fg. 45 mapp nn. 164, 180, 185, 258, 265, 266, 276, 277, 305, 325 a 328; fg. 55 mapp. n. 287, Sch. 880 - Ex alveo Torrente Chiarso; fg. 56 mapp. nn. 125, 135 a 138, 141 a 143, 248, 249, 365, 370, 436, 449 a 451 fg. 58 mapp. nn. 1, 2, 184, 185, 210;
Ovaro	Strada militare denominata «Liariis-Monte Zoncolan»: Part. 926: fg. 16 mapp. nn. 165 a 168; fg. 17 mapp. nn. 183, 184; fg. 18 mapp. nn. 74 a 77; fg. 33 mapp. nn. 320; fg. 34 mapp. nn. 56 a 58; fg. 35 mapp. 222; fg. 39 mapp. 107; fg. 78 mapp. 20.
Paluzza	Terreni (relitti di frazionamenti): Part. 630: fg. 40 mapp. 7 a 9, 430, 431 - Sch. 825; fg. 47, mapp. 1088, 1089; fg. 52, mapp. 203; fg. 57, mapp. 102. 103 - Sch. 828. Partita 642: fg. 21 mapp. 369 fg. 47 mapp. 638, 639 Caserma «Maria Plotzner Mentil» Partita 641: fg. 49 mapp. 59, 65 a 78, 558, fg. 53, mapp. 2 a 7, 26, 29, 511, 556, 653 - Sch. 295 Ex Caserma ed ex fortificazioni - Passo di Monte Croce Carnico: part. 3973: fg. 4, mapp. B, C, D; fg. 45 mapp. nn. 7, 8, 42, 454 a 456, 458, 460, 462, 464 a 466, 468, 469, 471, 473, 477 a 482, 486, 490, 494, 496, 499, 502, 504, 505, 573 a 582; fg. 46, mapp. 617; fg. 57 mapp. nn. 105, 106; Part. 784: fg. 21, mapp. 259.
Tarcento	Caserma «Urli» di via Pasubio: Part. 8174 - fg. 31, mapp. 56, 65, 441 a 451.
Codroipo	Caserma Abba Candotti (ex deposito misto): fg. n. 59, mapp. n. 480, n. 10431; Ex deposito munizioni Forte Beano; Forte di Beano fg. 31 mapp. n. A/B/C 219, 217, 218; Forte di Rivolto fg 57 mapp. n. B; Polveriera Coseat - Brunner; fg. n. 11 mapp. n. D, fg. n. 16 - mapp. A e 227.
Corno di Rosazzo (Udine)	Casermetta Case Badino
Sacile (Padova)	Ex area addestrativa «Radio Faro».
Pasian di Prato (Udine)	Ex aerocampo

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 65 dello Statuto vedere le note alle premesse.

01G0294

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. **238.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 26 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

01G0295

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 2001, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi della Ferrari, «campioni» del mondo di Formula 1;

francobolli celebrativi della rassegna culturale, economica e scientifica «Italia in Giappone 2001»;

francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione dell'Ordine al merito del lavoro;

francobolli celebrativi dei primi francobolli del Regno Lombardo Veneto e del 150° anniversario dei primi francobolli del Regno di Sardegna e del Granducato di Toscana;

francobolli celebrativi del XVII centenario della fondazione della Repubblica di San Marino;

francobolli commemorativi di Santa Rosa da Viterbo, nel 750° anniversario della morte;

francobolli celebrativi del centenario dell'ultimazione del dipinto «Quarto Stato», di Giuseppe Pellizza da Volpedo;

francobolli celebrativi della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

francobolli celebrativi dell'industria serica italiana;

intero postale celebrativo del «Cavallo» di Leonardo da Vinci.

Art. 2.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 104

01A6552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 2001.

Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3138).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio, tra gli altri, dei comuni di Silvi, Pineto, Roseto ed altri in provincia di Teramo, colpiti dagli eventi alluvionali del 9 luglio 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2997 del 4 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999;

Vista la delibera di giunta 13 novembre 2000, n. 228, con la quale l'amministrazione comunale di Pineto ha previsto la realizzazione di un ponte e di una strada di collegamento in località «lungomare dei Pini»;

Vista l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000;

Vista l'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2001;

Vista l'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001;

Vista la nota n. 02550/SDT/01 del 23 aprile 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente segnala la necessità di disporre l'attuazione urgente degli interventi per la messa in sicurezza dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia (Napoli) al fine di ridurre la situazione di pericolo alle persone ed alle infrastrutture sottostanti;

Vista la nota n. 4607 dell'8 maggio 2001, con la quale il Ministro dei lavori pubblici esprime il proprio assenso sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Ritenuto necessario individuare una figura professionale adeguata a svolgere le funzioni di commissario delegato per gli interventi urgenti di messa in sicurezza sopra citati;

Considerato che già opera in Campania una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'azione del Presidente della regione Campania, commissario delegato per gli interventi sui dissesti idrogeologici nella regione Campania;

Vista la nota n. 9181 del 17 maggio 2001, con la quale il Magistrato per il Po segnala l'esigenza di continuare ad avvalersi dei tecnici assunti a tempo determinato ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000 per far fronte alle numerose problematiche conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visti gli esiti della riunione con il sub-commissario per gli interventi d'emergenza a seguito della crisi sismica del settembre 1997 in provincia di Rieti svoltasi in data 29 maggio 2001, nella quale è stata segnalata l'esigenza di talune integrazioni normative volte a velocizzare ulteriormente gli interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita nell'area colpita;

Vista la nota n. 2604/71529 del 21 maggio 2001 con la quale la regione Liguria richiede parziale modifica di quanto riportato all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001;

Vista la nota n. 24/DSTN/C.D. del 30 maggio 2001 con la quale il responsabile del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali in ragione delle emergenze in atto chiede un contributo straordinario per consentire al personale direttamente impegnato di effettuare prestazioni di lavoro straordinario;

Ritenuto di condividere l'esigenza del Dipartimento dei servizi tecnici che riguarda anche il riconoscimento al personale del Dipartimento della protezione civile dell'indennità di reperibilità in ragione dell'impegno del personale in relazione ai diversi interventi di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della regione Abruzzo - commissario delegato ex ordinanza n. 2878/1998 per gli interventi di sistemazione idrogeologica in Abruzzo con la quale evidenzia la necessità di dotare la propria struttura commissariale di cinque unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione per realizzare più rapidamente gli adempimenti connessi alla gestione commissariale;

Vista la richiesta del Ministero dell'ambiente in data 24 maggio 2001, con la quale è espressa la volontà di acquisire secondo le specifiche del sistema cartografico di riferimento le ortoimmagini del territorio nazionale di cui all'accordo integrativo raggiunto in sede di conferenza unificata del 12 ottobre 2000;

Sentito il Ministero dei lavori pubblici;

Acquisita l'intesa del Presidente della regione Campania con nota n. 3365 del 29 maggio 2001;

Sentita la regione Abruzzo;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Campania - commissario delegato *ex* art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999, avvalendosi delle deroghe e delle procedure già riconosciute con l'ordinanza n. 2787/1999 e successive integrazioni, provvede ad ampliare il piano degli interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio della regione Campania con quelli relativi alla messa in sicurezza dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia (Napoli).

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 1, il commissario delegato si avvale di un sub-commissario individuato nella persona del prefetto dott. Umberto Improta il quale si avvale della struttura tecnico-amministrativa di cui all'ordinanza n. 2994/1999. L'onere per la realizzazione degli interventi, quantificato in lire 5 miliardi, è posto a carico delle disponibilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasferiti alla regione Campania con decreto direttoriale Ministero ambiente n. DEC/UCM/0042 in data 1° aprile 1999. La regione Campania provvede al trasferimento dei fondi sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. Al sub-commissario delegato di cui al comma 2 è corrisposto un compenso stabilito con successivo decreto del commissario delegato e l'onere è posto a carico della disponibilità di cui al comma 2.

4. All'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3120/2001 le parole «capitolo 2001» sono sostituite con «capitolo 9001».

Art. 2.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 a mezzo della struttura tecnica-amministrativa di cui al medesimo articolo, ed il Ministero dell'ambiente, a mezzo degli esperti di cui alla legge n. 267/1998 e successive modificazioni, effettuano l'alta sorveglianza. Ai predetti esperti, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sarà corrisposto unicamente il compenso definito dal decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 novembre 2000, registrato alla Ragioneria generale dello Stato in data 11 gennaio 2001.

2. Il commissario delegato presenta relazioni semestrali al Ministero dell'ambiente sullo stato d'attuazione degli interventi, nonché una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Il commissario delegato-presidente della regione Abruzzo per gli interventi di emergenza di cui alle ordinanze n. 2878/1998 e n. 3121/2001 e per l'espletamento dei relativi compiti può avvalersi di cinque unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Abruzzo corrispondente al livello VIII, anzianità pari a 0. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui alle medesime ordinanze.

2. In considerazione dei tempi di attuazione del piano degli interventi di competenza del Magistrato per il Po, il termine stabilito dall'art. 6, comma 6, dell'ordinanza n. 3090/2000 è prorogato fino al 31 dicembre 2002. All'onere relativo, quantificato in lire 1500 milioni, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 — Fondo della protezione civile).

3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3124/2000 le parole «lire 1500 milioni alla regione Liguria — eventi idrogeologici dell'ottobre 1999» sono sostituite con «lire 1500 milioni alla regione Liguria — eventi calamitosi del periodo ottobre-dicembre 1999».

4. Il termine di cui all'art. 24, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogato di ulteriori dodici mesi. L'onere, valutato in lire 150 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353-Fondo della protezione civile).

5. Per la straordinarietà dell'impegno richiesto al personale del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali direttamente impegnato negli interventi di emergenza in atto è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni che è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 — Fondo della protezione civile) per l'effettuazione di lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili per non più di dieci unità di personale.

6. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3104/2001 è prorogata al 31 dicembre 2001 e l'onere stimato in lire 100 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 — Fondo della protezione civile).

Art. 4.

1. Il Ministero dell'ambiente rende disponibile alla Agenzia per la protezione civile le ortoimmagini a colori di tutto il territorio nazionale secondo le specifiche del sistema cartografico di riferimento di cui

all'accordo integrativo del 12 ottobre 2000, stabilito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli oneri relativi all'acquisizione delle suddette ortoimmagini sono posti a carico delle disponibilità rinvenienti sul capitolo 9001 (ex 7008) dell'unità previsionale di base 11.2.1.2 «Difesa del suolo» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, esercizio finanziario 2001, utilizzando le risorse finanziarie aggiuntive di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 21364 relative all'anno finanziario 2001.

Art. 5.

1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3124/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per il proseguimento degli interventi di cui alle ordinanze n. 2741/1998 e n. 3047/2000 e successive modifiche ed integrazioni, finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza si applicano le procedure di cui alla medesima ordinanza. La regione Lazio provvede a trasferire le risorse occorrenti sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

4. Il parere reso dai comitati tecnico-scientifici di cui alle ordinanze n. 2741/1998 e n. 3047/2000 sostituisce quello del comitato tecnico consuntivo regionale previsto dalla legge regionale del Lazio n. 3/1977».

2. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3047/2000 è prorogato al 31 dicembre 2001.

3. Il personale della struttura regionale di supporto all'autorità del commissario delegato presidente della regione Lazio per gli interventi conseguenti l'evento sismico del giorno 11 marzo 2000 è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili con onere a carico delle disponibilità assegnate dall'ordinanza n. 3047/2000 al commissario delegato.

Art. 6.

1. Tra gli interventi urgenti di cui all'ordinanza n. 2997/1 999 è ricompresa la realizzazione del collegamento tra le sponde del torrente Calvano nel comune di Pineto compreso un collegamento provvisorio. L'onere, nel limite di lire 500 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza. La regione Abruzzo trasferisce le relative risorse al comune di Pineto che opera come soggetto attuatore.

Art. 7.

1. Per la salvaguardia della pubblica incolumità ed assicurare immediatamente la massima capacità operativa nelle attività di contrasto agli incendi boschivi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare apparecchi ad ala fissa e rotanti per i quali sono in corso le procedure contrattuali finalizzate all'integrazione per l'anno 2001 della flotta antincendi di Stato ed al potenziamento della capacità operativa nell'ambito della pianificazione di emergenze già definite con le regioni.

Le prestazioni per il servizio reso avverranno alle stesse condizioni dei contratti in corso di definizione, il Dipartimento della protezione civile verifica l'efficacia e l'efficienza del servizio reso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6553

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 giugno 2001.

Autorizzazione alla M.T.S. S.p.a. all'esercizio del segmento di mercato «Bondvision»; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE IV - UFFICIO II

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'art. 66;

Vista la nota n. 2104/2000 del 28 dicembre 2000, con la quale la M.T.S. S.p.a. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio del segmento di mercato denominato «Bondvision» ed ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento del mercato medesimo;

Vista la nota n. 203/2001 del 6 febbraio 2001, con la quale l'M.T.S. S.p.a. ha chiesto di ammettere al mercato medesimo anche le società di gestione del risparmio (SGR), le imprese di assicurazione e le imprese;

Vista altresì la nota n. 378/2001 del 12 marzo 2001 con la quale la M.T.S. S.p.a., su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha fornito i chiarimenti in merito alla ammissione alle negoziazioni dei predetti soggetti;

Visti i pareri della CONSOB espressi con note n. 1007543 e n. 1026810 rispettivamente del 1° febbraio e dell'11 aprile 2001;

Visti i pareri della Banca d'Italia espressi con note n. 59596 e n. 121841 rispettivamente dell'8 marzo e del 9 maggio 2001;

Ritenuto che il regolamento del segmento di mercato, ai fini della relativa approvazione, debba essere integrato secondo le indicazioni contenute nel testo allegato al presente decreto di cui è parte integrante (allegato *A*);

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, di poter autorizzare l'esercizio del segmento di mercato «Bondvision» e di approvare il relativo regolamento subordinatamente all'apporto delle modifiche richieste;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del citato decreto legislativo, di consentire la partecipazione diretta al suddetto mercato di altre tipologie di soggetti non ammessi alle negoziazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la M.T.S. S.p.a. (Società per il mercato dei titoli di Stato) è autorizzata a gestire il nuovo mercato all'ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri denominato «Bondvision» ed è approvato il relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato deliberato dall'assemblea dei soci dell'M.T.S. S.p.a. in data 21 dicembre 2000, subordinatamente all'introduzione delle modifiche e delle integrazioni indicate nel testo allegato al presente decreto di cui è parte integrante (allegato *A*).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le imprese di assicurazione italiane, le società di gestione del risparmio italiane, limitatamente all'attività di gestione collettiva o di gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni, e le imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione collettiva del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO *A*

Art. 1

Definizioni

Nella definizione di «proposta» occorrerebbe specificare che l'Operatore cui si fa riferimento è quello principale; ciò tenuto conto della successiva disciplina e delle modalità di funzionamento del sistema Bondvision.

Nella definizione di «servizio di deposito» andrebbe esplicitato il riferimento al sistema di gestione accentrata. Infatti all'art. 80 del T.U.F. non viene mai menzionato il servizio di deposito, mentre viene fatto riferimento alla gestione accentrata di strumenti finanziari.

Art. 7.

Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni

Al comma 1 andrebbero meglio specificate le circostanze nelle quali la richiesta degli operatori di sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario può essere avanzata. In proposito si suggerisce di inserire «motivata» dopo la parola «richiesta».

Art. 9.

Condizioni di ammissione

Al comma 1 andrebbe prevista esplicitamente la partecipazione di diritto alle negoziazioni della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità all'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.

Le lettere *c) d)* ed *e)* andrebbero unificate in una singola disposizione in quanto individuano operatori riconducibili ad una medesima categoria di soggetti ammessi ai sensi del predetto art. 66, comma 2.

Le espressioni «società di gestione del risparmio» e «Imprese di Assicurazione» andrebbero modificate o integrate al fine di potervi chiaramente ricomprendere anche gli operatori esteri. La definizione potrebbe essere la seguente:

«... 1) imprese di assicurazione italiane;

2) società di gestione del risparmio italiane, limitatamente all'attività di gestione collettiva o di gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni;

3) imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione collettiva del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza».

Il comma 3 risulta uguale alla disposizione del precedente comma 2, lettera *a)*, che pure prevede che la garanzia del regolamento delle operazioni possa essere ottenuta o aderendo direttamente o tramite un altro operatore ai servizi di liquidazione.

Il comma 4 andrebbe riformulato per rendere più esplicito che il requisito di adesione ai sistemi di gestione accentrata è considerato soddisfatto anche quando tale adesione avvenga indirettamente tramite una «banca agente».

Art. 13.

Sospensione dalle negoziazioni

Al comma 1 andrebbe precisato che la sospensione dalle negoziazioni consegue alla «dichiarazione dell'insolvenza di mercato pronunciata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.».

Art. 15.

Recesso dall'adesione al segmento di mercato

Nel testo dell'articolo si parla erroneamente di recedere dall'adesione all'M.T.S. anziché «dall'adesione al mercato Bondvision».

Art.16.

Iscrizione nel registro degli operatori principali

La disposizione di cui al comma 2, lettera *a)*, è ultronea in quanto il rispetto del requisito dell'adesione, diretta o indiretta, ai servizi di deposito e di liquidazione è richiesto a tutti i partecipanti al mercato e non può pertanto rappresentare un requisito specifico degli operatori principali.

Art. 19.

Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal registro

Al comma 1 andrebbe specificato che la sospensione dalle funzioni di operatore principale può essere disposta per il venire meno «anche di una sola» delle condizioni di cui all'art. 16.

Al comma 2 si segnala un probabile errore di riferimento; la formulazione dovrebbe essere generica e riferita all'obbligo di ricostituire la struttura organizzativa dell'operatore, ivi inclusi i relativi contratti nel caso di outsourcing.

Art. 21.

Tipi di contratto ammessi

Al comma 1, lettera *d)*, appare opportuna una più puntuale specificazione, all'interno del regolamento e fatta salva l'illustrazione degli aspetti di maggior dettaglio circa gli schemi negoziali nelle disposizioni, delle caratteristiche essenziali di tali categorie di contratti (spread e switch) ai fini della descrizione del funzionamento del mercato.

Art. 25.

Conclusione e registrazione dei contratti

Al comma 1 sarebbe opportuno stabilire gli aspetti (nel caso specifico, la definizione dei termini temporali) che andranno poi specificati nelle disposizioni.

Art. 26.

Esecuzione dei contratti

Al comma 1 si ritiene opportuno precisare meglio i casi in cui la gestione del regolamento dei contratti può avvenire in modo automatico o manuale. Inoltre l'articolo non contiene alcuna specifica previsione relativamente ai tempi di esecuzione dei contratti conclusi sul grey market; in questo caso sembra utile inserire una disposizione simile a quella contenuta nel regolamento M.T.S. che stabilisce che l'esecuzione avvenga a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione.

Al comma 2 andrebbe infine eliminata l'ultima frase in quanto, non specificando i casi e le modalità con cui gli operatori possono modificare i termini di esecuzione del contratto, può generare contenzioso tra gli operatori stessi a causa di differenti interpretazioni della disposizione.

Art. 27.

Sistemi di garanzia

La disposizione andrebbe integrata con la previsione relativa alla possibilità di avvalersi di sistemi diretti a garantire il buon fine della compensazione e liquidazione delle operazioni, in linea con la analoga previsione inserita nel regolamento M.T.S.

Art. 28.

Cancellazione dei contratti

Sarebbe opportuno eliminare dalla disposizione l'inciso «anche»; ciò in quanto l'unilateralità della richiesta di cancellazione non permette di lasciare margini di dubbio circa l'ambito dei controlli spettanti alla società di gestione del mercato, ovvero la verifica delle condizioni di mercato esistenti al momento della negoziazione.

Art. 29.

Informativa agli investitori

Nell'articolo andrebbe inserita una tabella anagrafica degli operatori, almeno principali.

Il comma 6 andrebbe integrato con la previsione concernente l'obbligo per la società di gestione di dare preventiva informativa anche alla Banca d'Italia, oltre che alla CONSOB, della richiesta di posticipare la pubblicazione di dati e notizie per gravi disfunzioni tecniche e di riservare alla Banca d'Italia, quale autorità competente ai sensi della direttiva 93/22/CEE, il potere di disporre la posticipazione della pubblicazione.

Art. 30.

Informativa alle autorità

Sarebbe opportuno riformulare l'articolo inserendo anche la CONSOB quale autorità destinataria, insieme alla Banca d'Italia, della informativa relativa ai contratti conclusi da parte della società di gestione.

Andrebbe inoltre inserita anche la previsione relativa alla preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia delle disposizioni di attuazione.

Art. 32.

Sanzioni

Dovrebbe essere disciplinato più dettagliatamente il procedimento di applicazione delle sanzioni, con riguardo all'avvio della procedura sanzionatoria, così come già previsto nel regolamento M.T.S. Andrebbe inoltre prevista, nel caso di decisioni del Collegio dei probiviri applicative di una sanzione, la comunicazione sia alla Banca d'Italia sia al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Andrebbe eliminata la parola «transitorie», non essendoci alcun passaggio tra vecchio e nuovo da disciplinare.

Dovrebbe poi essere inserito, così come previsto nel regolamento M.T.S., l'articolo che sancisce la pubblicità del regolamento.

01A6590

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 maggio 2001.

Indizione del bando per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS;

Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 che dispone il riparto dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS e, in particolare, l'art. 1, lettera *e)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che prevede i criteri di utilizzo dei proventi di cui alla predetta determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)* di detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che prevede l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 con il quale sono stati destinati all'attuazione dei predetti interventi lire 40 miliardi;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 prevede che per l'attuazione dei citati interventi si deve far riferimento, per quanto applicabili, alle procedure con-

corsuali definite per le sovvenzioni globali nell'ambito dei programmi a cofinanziamento comunitario per l'individuazione del soggetto attuatore, la selezione dei progetti, la convenzione o il contratto di finanziamento, le erogazioni, i controlli ed il monitoraggio delle iniziative;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di gara, di specifici progetti per l'attuazione dei citati interventi e dei relativi soggetti attuatori;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, è indetto un bando per la selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori.

2. Ai fini della selezione ed individuazione dei progetti gli interessati devono presentare apposita domanda, illustrando in particolare quali azioni intendono attuare tra quelle previste all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 di seguito elencate:

a) predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;

b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;

c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;

d) attività di valutazione tecnologica dei progetti;

e) attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

3. I progetti possono riguardare una o più delle azioni di cui al comma 2. I progetti devono indicare per ciascuna delle azioni previste i seguenti elementi:

a) descrizione dell'azione;

b) destinatari dell'azione, con indicazione dell'ambito territoriale di applicazione;

c) motivazioni alla base dell'azione, evidenziando la non sovrapposizione con altri interventi in corso; nel caso di esistenza di interventi analoghi devono essere debitamente illustrate le motivazioni che rendono valida l'azione proposta;

d) modalità di attuazione e di realizzazione delle azioni che devono essere effettuate in via prevalente, in rapporto al valore dei servizi, direttamente da università ed enti di ricerca o indirettamente, attraverso specifici incarichi, nel caso di organismi promossi o partecipati da tali soggetti; qualora le azioni prevedano la concessione di aiuti alle imprese devono essere indicate le modalità attraverso le quali si garantisce il rispetto della normativa comunitaria di cui al comma 6;

e) tempi di attuazione; la durata dell'azione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;

f) criteri per la selezione dei destinatari dell'azione;

g) costo di ciascuna azione e costo complessivo del progetto, ripartiti per anno e con l'indicazione delle risorse proprie dei destinatari, di quelle pubbliche e di quelle eventuali del soggetto proponente il progetto. Il costo di eventuali azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese non può superare il 30% del costo totale del progetto;

h) eventuali collegamenti tra le varie azioni previste nell'ambito del progetto;

i) ricadute economiche, dirette e indirette;

j) impatto sui destinatari;

k) ulteriori aspetti che possano qualificare il soggetto proponente in relazione agli elementi che determinano il punteggio di cui all'art. 3.

4. Nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non può superare il 5% del costo totale.

5. Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere superiore a 5 miliardi di lire.

6. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati. A tale riguardo, qualora le azioni di cui al comma 2 prevedano la concessione di aiuti alle imprese le stesse devono essere rivolte esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni comunitarie di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001.

Art. 2.

1. I progetti di cui all'art. 1 possono essere presentati da università, enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%; la partecipazione di soggetti diversi dalle università ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da società costituite sulla base del l'art. 2, comma 1, lettera *e),* punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca.

2. Qualora al momento della presentazione del progetto il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo deve essere presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore, che in ogni caso deve presentare le caratteristiche di cui al medesimo comma 1; tale soggetto deve, comunque, essere costituito prima della stipula della convenzione di cui all'art. 4. In sede di presentazione del progetto devono essere dettagliatamente fornite le informazioni, relative sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la

verifica del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 nonché della capacità di realizzazione del progetto proposto.

3. Ai fini dell'attuazione del progetto potrà essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare preventivamente di possedere (o essere in grado di disporre di) risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto.

4. Il soggetto interessato non può delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità del progetto, ferma restando la possibilità di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, né può trarre dalla realizzazione dell'azione benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.

Art. 3.

1. La scelta dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata da un'apposita commissione costituita con decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto per i seguenti elementi:

a) qualità del progetto: massimo 30 punti;

b) caratteristiche del soggetto proponente: massimo 50 punti;

c) impatto sui destinatari: massimo 20 punti.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico delle disponibilità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001.

2. Per quanto riguarda gli elementi di cui al com ma 1, lettera *a)*, la commissione di cui al medesimo comma 1 fisserà la griglia dei punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:

a) innovatività del progetto, con riferimento alle particolari modalità di attuazione e realizzazione ovvero al grado di novità delle azioni;

b) misura della partecipazione finanziaria del soggetto proponente alla realizzazione del progetto; tale partecipazione può essere assicurata direttamente o indirettamente attraverso modalità che in ogni caso garantiscano detta partecipazione;

c) interventi volti a realizzare i risultati di ricerche.

3. Per quanto riguarda gli elementi di cui al com ma 1, lettera *b)*, la commissione di cui al medesimo comma 1 fisserà la griglia dei punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche del soggetto proponente:

a) struttura organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto;

b) figure professionali coinvolte e loro complementarietà;

c) esperienza nel settore di intervento;

d) numero delle università e degli enti di ricerca coinvolti.

4. Per quanto riguarda gli elementi di cui al com ma 1, lettera *c)*, la commissione di cui al medesimo comma 1 fisserà la griglia dei punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:

a) campo di operatività dei destinatari finali, a seconda che operino o meno nelle tecnologie informatiche e nelle telecomunicazioni;

b) operatività territoriale dei destinatari finali in relazione al progetto (multiregionale, regionale, provinciale, aree depresse).

5. L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla commissione con il metodo dei confronti di coppia.

6. I progetti saranno finanziati scorrendo la graduatoria in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione.

Art. 4.

1. I rapporti tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facoltà del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalità e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.

2. Le modalità di trasferimento delle risorse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.

All'atto della stipula della convenzione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento.

I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non può superare il 95% del totale delle risorse stanziate.

Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di apposita relazione finale di esecuzione.

Art. 5.

1. I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Le candidature devono essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato 1 unicamente tramite raccomandata a.r. indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.C.I.I. via del Giorgione, 2b - 00147 Roma. Sulla busta deve essere indicato quanto segue: «Progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001». Le candidature che perverranno successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

2. Alla candidatura deve essere allegata una presentazione del soggetto proponente e del progetto che intende realizzare sulla base dello schema di cui all'allegato 2.

In particolare la presentazione deve contenere:

a) una prima parte relativa all'organismo proponente, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e all'esperienza maturata nel settore di riferimento;

b) una seconda parte relativa al progetto, con l'indicazione del tipo di azioni da intraprendere, delle motivazioni alla base dell'intervento, del contesto di riferimento e della relativa analisi dei suoi punti di forza e di debolezza, degli obiettivi e delle finalità da perseguire, della durata dell'intervento, dei risultati attesi, e con la descrizione analitica degli aspetti sia gestionali che tecnici legati all'attuazione dell'intervento.

Nel caso di candidatura presentata in relazione ad un soggetto non ancora costituto la prima parte deve essere riferita anche ai soggetti che faranno parte della compagine sociale del soggetto costituendo.

Il progetto deve essere altresì corredato della tabella finanziaria relativa all'intervento, riportante il costo totale ripartito per anno, la quota a carico dei privati e la quota pubblica.

La commissione di cui all'art. 3, comma 1, può richiedere eventuali integrazioni di documentazione ritenuta valida per la selezione dei progetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Proposta di candidatura per l'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001).

Spett.le Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
D.G.C.I.I. - Via del Giorgione,
2b - 00147 ROMA

raccomandata a/r

Ai fini dell'ammissione alla selezione dei progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 il soggetto proponente:

1.1. Denominazione ....
....
nel caso in cui il soggetto proponente sia ancora da costituire indicare nello spazio seguente la denominazione del soggetto promotore delegato per la presentazione della candidatura ....
....

1.2. Natura giuridica ....

1.3. Sede legale ....
comune .... prov. .... c.a.p. ....
via e n. civico .... telefono ....
fax .... indirizzo di posta elettronica ....

1.4. Persona incaricata di eseguire la pratica: ....
.... telefono ....
fax .... presenta proposta per la realizzazione di un progetto riguardante le seguenti azioni:

A) Predisposizione di studi di fattibilità tecnica economica e finanziaria ☐

B) Realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie ☐

C) Assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa ☐

D) Attività di valutazione tecnologica dei progetti ☐

E) Attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori ☐

A tal fine allega una presentazione del soggetto proponente medesimo ed una descrizione del progetto.

ALLEGATO 2

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Parte I - *Dati relativi al soggetto proponente.*

In relazione al soggetto proponente devono essere fornite le seguenti informazioni:

1) natura giuridica;

2) oggetto sociale, o finalità o missione e natura delle attività esercitate;

3) data di costituzione;

4) compagine sociale: numero dei soci; caratteristiche ed indicazione nominativa dei soci che detengono almeno il 20% delle quote; indicazione nominativa di tutte le università ed enti di ricerca eventualmente soci a prescindere dall'ammontare della quota di partecipazione;

5) dati strutturali-organizzativi: numero di dipendenti o collaboratori fissi; sedi: numero, caratteristiche (se operative, o legali, ecc.) e localizzazione; informazioni sull'articolazione organizzativa, indicazione nominativa dei componenti gli organi sociali e direttore generale (o equivalente) se esistente;

6) *status* rispetto ad altri organismi operanti nel settore;

7) esperienza nel settore e/o campo di attività in cui si realizzeranno le azioni (principali attività svolte negli ultimi tre-cinque anni, con indicazione dei principali lavori svolti e con evidenziazione e quantificazione di quelli attinenti l'azione proposta);

8) efficacia nella gestione di precedenti azioni analoghe a quelle proposte, ove esistenti;

9) capacità amministrative:

a) informazioni sulla struttura tecnica che curerà la realizzazione di ciascuna azione (organigramma funzionale; risorse e strutture tecniche disponibili; indicazione nominativa, con relativo *curriculum* professionale delle risorse umane impegnate nella realizzazione di ciascuna azione; ruolo/incarico ricoperto da ciascuna risorsa nell'ambito dell'attuazione di ciascuna azione);

b) informazioni circa la capacità di gestire separatamente nell'ambito del proprio bilancio gli stanziamenti previsti per il progetto;

10) coinvolgimento degli ambienti socio/economici direttamente interessati all'attuazione di ciascuna azione e credibilità nei confronti degli ambienti medesimi;

11) capacità di mobilitare altri organismi nel settore di intervento;

12) doti di solvibilità:

a) dati economico-finanziari degli ultimi tre anni (principali elementi atti a far comprendere rapidamente le dimensioni e la consistenza economico-patrimoniale del soggetto proponente: fatturato o valore della produzione, o giro di affari, o raccolta finanziaria o altro dato equivalente; capitale sociale, patrimonio netto, indebitamento netto, utili o perdite, ecc.);

b) capacità di fornire eventuali garanzie, bancarie o assicurative;

13) eventuali altri programmi/iniziative in corso;

14) ogni altra informazione utile ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 del decreto 2 maggio 2001.

Nel caso di candidatura presentata da soggetto non ancora costituito tale parte deve essere fornita anche con riferimento ai soggetti che faranno parte della compagine sociale.

Parte II - *Dati relativi al progetto.*

In relazione al progetto che si intende proporre devono essere fornite le seguenti informazioni:

1) descrizione analitica dettagliata e quantificata del contenuto di ciascuna azione proposta con evidenziazione delle relative caratteristiche di novità; qualora l'azione sia diretta a realizzare i risultati di ricerche, ciò deve essere debitamente illustrato;

2) destinatari finali di ciascuna azione proposta con indicazione dell'ambito territoriale di applicazione;

3) motivazioni a base di ciascuna azione proposta e descrizione del contesto entro il quale sarà realizzata, con chiara indicazione degli obiettivi generali che si intendono raggiungere;

4) analisi dei punti di forza e di debolezza di tale contesto ed indicazione dei problemi di cui si intende contribuire alla soluzione;

5) illustrazione della non sovrapposizione di ciascuna azione con altri interventi in corso; nel caso di esistenza di interventi analoghi devono essere debitamente illustrate le motivazioni che rendono valida l'azione proposta;

6) eventuali collegamenti tra le varie azioni previste nel progetto con illustrazione degli effetti derivanti da tali collegamenti;

7) risultati attesi (indicare, quantificandoli ove possibile, i risultati che saranno raggiunti al termine dell'attuazione di ciascuna azione e del progetto nel suo insieme, utilizzando indicatori fisici ove significativi); indicare inoltre le ricadute economiche dirette e indirette;

8) modalità di promozione di ciascuna azione;

9) tempi di realizzazione di ciascuna azione (indicare con chiarezza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti grafici): minimo trentasei mesi, massimo sessanta mesi;

10) modalità esecutive di attuazione di ciascuna azione; in particolare devono essere illustrate le modalità di intervento nella realizzazione delle azioni delle università e/o degli enti di ricerca e i criteri di selezione dei destinatari. Qualora le azioni prevedano la concessione di aiuti alle imprese devono essere indicate le modalità attraverso le quali si garantisce il rispetto della normativa comunitaria in materia e devono essere indicati i seguenti elementi:

a) requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (massima trasparenza e parità di condizioni);

b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;

c) intensità dell'aiuto ed eventuale ammontare minimo e/o massimo;

d) modalità e termini per la richiesta delle agevolazioni;

e) spese ammissibili e periodo di ammissibilità;

f) documentazione da presentare;

g) modalità di concessione delle agevolazioni;

h) modalità di erogazione delle agevolazioni;

i) modalità di rendicontazione da parte dei destinatari finali dei costi sostenuti;

j) modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli nei confronti dei destinatari finali;

11) costi di ciascuna azione e costo complessivo del progetto ripartiti per anno; a titolo esemplificativo si riporta un fac-simile (riferito ad una sola annualità) del prospetto che deve essere compilato:

	Anno..........				Totale			
	Risorse destinatari	Risorse pubbliche	Risorse proponente	Totale	Risorse destinatari	Risorse pubbliche	Risorse proponente	Totale
Azioni A.								
B.								
C.								
D.								
E.								
F. Totale costo azioni (A+B+C+D)								
G. Progett., gestione e monitoraggio								
H. Totale costo progetto (F+G)								

a) indicare il costo totale di ciascuna azione, ripartito per anno;

b) indicare per ciascuna azione la quota di risorse dei destinatari finali, quelle pubbliche e quelle eventuali del soggetto proponente;

c) nel caso di azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese, il loro costo complessivo non può superare il 30% del costo totale del progetto (punto H della tabella);

d) indicare i costi per la progettazione, gestione e monitoraggio del progetto; tali costi, punto G della tabella, non possono superare complessivamente il 5% dell'importo totale del progetto (punto H della tabella);

e) nel caso di partecipazione finanziaria del soggetto proponente devono essere indicate le modalità, dirette o indirette, attraverso le quali è garantita tale partecipazione;

12) modalità e criteri per l'effettuazione del monitoraggio di ciascuna azione;

13) modalità di diffusione dei risultati ottenuti;

14) ogni altra informazione utile ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 del decreto 2 maggio 2001.

Documentazione da allegare:

1) statuto e atto costitutivo;

2) bilanci ufficiali degli ultimi tre esercizi;

3) *curriculum* professionali delle risorse impegnate;

4) relazioni/rapporti sui principali lavori effettuati nel settore di intervento negli ultimi tre anni.

Nel caso di candidatura presentata da soggetto promotore la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 4) deve essere fornita anche con riferimento ai soggetti che parteciperanno nel costituendo soggetto attuatore. In tale caso devono essere altresì allegate le deleghe formali a presentare il progetto rilasciate dai soggetti che faranno parte del soggetto costituendo.

01A6739

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa Isola del sole a r.l.», in Serrungarina e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 21 dicembre 2001, nei confronti della società cooperativa «Piccola società cooperativa Isola del sole a r.l.», con sede in Serrungarina (Pesaro), dalle si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della predetta associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società cooperativa Isola del sole a r.l.», con sede in Serrungarina (Pesaro), costituita in data 2 agosto 1995, registro società n. 13536, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sebastiano Di Diego nato ad Ancona l'8 gennaio 1946 ed ivi residente in via Gentiloni n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6381

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arche investigazioni e servizi soc. coop. a r.l.», in Legnago e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 settembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Arche cooperativa di investigazioni e servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Legnago (Verona), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arche cooperativa di investigazioni e servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Legnago (Verona), in liquidazione, n. 44072/98 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Paola Pesci, nata a Buttapietra (Verona) il 15 dicembre 1952, domiciliata in Buttapietra, via Bovolino n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6446

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.GE.SI.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, in data 18 dicembre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «CO.GE.SI.», con sede in Bari, dalle quali si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza cui il menzionato sodalizio aderisce;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GE.SI.» con sede in Bari, n. 18519 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massino Perrone, nato a Nardò (Lecce), il 28 settembre 1965 ed ivi residente in via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6596

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il buon samaritano», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 18 aprile 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 19 gennaio 2001, nei confronti della società cooperativa sociale «Il buon samaritano», con sede in Milano, dalle quali si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Il buon samaritano», con sede in Milano, n. 34134 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Anita Rossella Testa, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, con studio in Cassano d'Adda (Milano) - via Dante Alighieri 10/D, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6591

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Metea a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 4 novembre 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 20 novembre 2000, effettuate nei confronti della società cooperativa «Metea a r.l.», con sede in Milano, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Metea a r.l.», con sede in Milano, n. 29032 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco Beria, nato a Milano il 27 ottobre 1946, ed ivi domiciliato in via Sella Nuova n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6592

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Bilcap - Società cooperativa a r.l.», in Poggibonsi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 20 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa «Nuova Bilcap - Società cooperativa a r.l.», con sede in Poggibonsi (Siena), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Bilcap - Società cooperativa a r.l.», con sede in Poggibonsi (Siena), n. 4451 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Sergio Carli, nato a Montalcino il 12 gennaio 1962, domiciliato in Siena, con studio in via V. Zani n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6593

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Easy Gubbio service società cooperativa a r.l.», in Gubbio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 12 febbraio 2001, nei confronti della società cooperativa Easy Gubbio service società cooperativa a r.l., con sede in Gubbio (PG), in liquidazione, registro società n. 23082 da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Easy Gubbio service società cooperativa a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), in liquidazione, n. 23081 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Odoardo Stangoni, nato a Bastia Umbra (Perugia), l'8 agosto 1943, domiciliato in Bastia Umbra (Perugia), via Lenin n. 28/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6594

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «Assam», in Ancona, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del registro CEE 1538/91.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, contenente apposite disposizioni sui controlli e vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999, recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 1538/91;

Vista la deliberazione n. 325 del 13 febbraio 2001 della giunta regionale della regione Marche, che individua l'Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche - A.S.S.A.M., con sede in via Alpi n. 20, Ancona, quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto ministeriale n. 465/1999;

Visto il piano di controllo predisposto dalla stessa A.S.S.A.M. - Agenzia servizi aettore agroalimentare Marche;

Considerato che la medesima è già stata designata dal Ministero con decreto ministeriale 8 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 1999, a svolgere controlli sui prodotti DOP, dopo aver ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;

Considerato che la medesima, individuata dalla regione Marche quale autorità pubblica di controllo, può effettuare i controlli in argomento solo nell'ambito della regione Marche;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione *ad hoc* richiesta al suddetto ente, la rispondenza dell'A.S.S.A.M. ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la designazione ai controlli e menzione nell'elenco previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento n. 465/99;

Ritenuto pertanto di procedere alla emanazione del provvedimento di designazione con conseguente menzione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;

Decreta:

Art. 1.

L'A.S.S.A.M. - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, di seguito denominata A.S.S.A.M., con sede in Ancona, via Alpi n. 20, è designata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame nel territorio della regione Marche, come disposto nella delibera di giunta n. 325 del 13 febbraio 2000.

Per effetto di tale designazione l'A.S.S.A.M. è menzionata nell'elenco degli organismi di controllo, quale autorità pubblica designata ai controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2.

La designazione comporta l'obbligo per l'A.S.S.A.M. del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore (regolamento CEE n. 1538/91, decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999 e presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'ente non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'A.S.S.A.M. non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo sancite dal disciplinare predisposto dal Ministero e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero.

La medesima provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indi-

cati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.

Infine l'organismo è tenuto ad adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4.

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente, sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5.

La designazione ha la durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6.

L'A.S.S.A.M. comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, i nominativi delle aziende e dei macelli controllati e i risultati dei controlli, mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo, compresi i nominativi, le quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorità nazionale competente, le opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e dal decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia, valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche, nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame, di cui al regolamento CEE n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale reggente: PETROLI

01A6734

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 4 febbraio 1992 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo SNIA BPD. (Deliberazione n. 22/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997 notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore

delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI in data 4 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16/1992), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo SNIA BPD, comportante un investimento di 1.528,8 miliardi di lire (comprese scorte per lire 31,9 miliardi) e un onere per lo Stato pari a lire 740 miliardi di lire, ed è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine di assunzione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;

Viste le delibere CIPI in data 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130/1994), che hanno approvato un aggiornamento del predetto contratto, portando l'investimento a 755.300 milioni di lire, l'onere complessivo a carico dello Stato a 324.300 milioni di lire e i livelli occupazionali previsti in 664 unità, prorogando al 31 dicembre 1994 il termine per la emissione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;

Vista la propria delibera in data 28 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/1995), che ha approvato un ulteriore aggiornamento del predetto contratto, limitatamente alla nuova allocazione nell'insediamento industriale di Pisticci dell'iniziativa SNIA originariamente localizzata presso l'area industriale del comprensorio Fiat Auto di Termoli, mantenendo invariati i costi di investimento e l'occupazione, ma comportando un minor onere a carico dello Stato pari a 3,4 miliardi di lire;

Vista la propria delibera n. 242 del 3 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69/1998), con la quale è stato approvato un successivo aggiornamento del citato contratto che prevede:

la riduzione dell'investimento a 329.600 milioni di lire e dell'onere a carico dello Stato a 136.300 milioni di lire;

un'occupazione a regime pari a n. 624 addetti;

la fissazione al 30 giugno 1998 del termine per l'intimazione di alcuni progetti industriali e di ricerca;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 76 del 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/1998), con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 0045083 del 28 novembre 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma SNIA BPD;

Considerato che, con le variazioni sopra proposte il contratto di programma SNIA BPD ha comportato investimenti complessivi per lire 297.817 milioni (153,810 Meuro), di cui lire 260.805,3 milioni per investimenti industriali, lire 8.764,5 milioni per il centro di ricerca, lire 22.230,3 milioni per progetti di ricerca e lire 6.016,9 milioni per formazione; che l'onere a carico dello Stato ammonta a lire 118.950,3 milioni (Meuro 61,433), di cui lire 661,4 milioni per oneri di gestione e che il numero degli occupati al 30 giugno 1998, risulta pari a n. 572 addetti, di cui 353 di nuova assunzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 4 febbraio 1992 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo SNIA BPD, che ha comportato investimenti complessivi per lire 297.817 milioni (153,810 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 118.950,3 milioni (61,433 Meuro), di cui lire 661,4 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

(In milioni di lire)

	Investimenti	Onere Stato
	—	—
Investimenti tecnologici industriali	260.805,3	87.984,5
Centro di ricerca	8.764,5	6.919,2
Progetti di ricerca	22.230,3	17.784,2
Progetti di formazione	6.016,9	5.601,0
Oneri di gestione		661,4
TOTALE . . .	297.817,0	118.950,3

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 30 giugno 1998 pari a 572 unità complessive, di cui 353 di nuova assunzione.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma SNIA BPD è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 298

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.
Quadro riassuntivo

	INVESTIMENTO	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
	TOTALE INV.TECN.IND.LI	260.805,3	87.984,5	458,1	525	478
	TOTALE CENTRO DI RICERCA	8.764,5	6.919,2	53,7	47	26
	TOTALE PROGETTI RICERCA	22.230,3	17.784,2	82,0	-	-
	TOTALE FORMAZIONE	6.016,9	5.601,0	24,5	-	-
	TOTALE INIZIATIVE	297.817,0	118.288,9	618,3	572	504
	REVOCHE E RINUNCE			43,1		
	TOTALE GENERALE	297.817,0	118.288,9	661,4	572,0	504,0

TABELLA 2

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.

Investimenti tecnologici industriali

N. PROGETTO	PROGETTI INDUSTRIALI	INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/m.ni)	TERMINE INVESTIMENTI	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
6A644	NYLSTAR A) pisticci, mt						
2.4.1/a	AMMODERN. IMP. FILO POLIAMMIDICO				12.05.95		
	Suolo	-					
	Progettazione e direzione lavori	502,2					
	Brevetti e licenze	-					
	Opere murarie ed assimilate	739,6					
	Infrastrutture specifiche	-					
	Antinquinamento	-					
	Impianti e macchinari	9.408,5					
	Software	-					
	Totale investimenti	10.650,3					
	Scorte	-					
	Totale	10.650,3	3.178,5	44,0		224	179
6C724	NYLSTAR B) pisticci, mt						
2.4.1/b	NUOVO STABILIMENTO FILO POLIAMMIDICO				29.01.96		
	Suolo	-					
	Progettazione e direzione lavori	17.084,7					
	Brevetti e licenze	659,6					
	Opere murarie ed assimilate	23.482,9					
	Infrastrutture specifiche	-					
	Antinquinamento	109,2					
	Impianti e macchinari	131.132,4					
	Software	2.299,2					
	Totale investimenti	174.768,0					
	Scorte	1.296,3					
	Totale	176.064,3	58.101,3	132,7		99	106
6D433	EMBLEM EUROPE pisticci, mt						
2.1.4	IMPIANTO FILM NYLON				01.04.98		
	Suolo	20,1					
	Progettazione e direzione lavori	2.322,1					
	Brevetti e licenze	1.412,9					
	Opere murarie ed assimilate	7.514,1					
	Infrastrutture specifiche	-					
	Antinquinamento	-					
	Impianti e macchinari	38.845,6					
	Software	-					
	Totale investimenti	50.114,8					
	Scorte	350,9					
	Totale	50.465,7	11.771,0	99,5		28	25
	SUBTOTALE INV.TECN.IND.LI	237.180,3	73.050,8	276,2		351	310

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.

Investimenti tecnologici industriali

N. PROGETTO	PROGETTI INDUSTRIALI	INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/m.ni)	TERMINE INVESTIMENTI	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
6D432	**CAFFARO** pisticci, mt						
2.1.1	AMM. IMP. POLIMERIZZAZIONE				30.04.98		
	Suolo	-					
	Progettazione e direzione lavori	122,0					
	Brevetti e licenze	-					
	Opere murarie ed assimilate	18,3					
	Infrastrutture specifiche	-					
	Antinquinamento	-					
	Impianti e macchinari	2.098,5					
	Software	-					
	Totale investimenti	2.238,8					
	Scorte	-					
	Totale	2.238,8	550,7	32,8		8	8
6B056	**BIOMATERIALI** mesagne, br						
2.3.1	IMPIANTO PROTESI				26.06.97		
	Suolo	-					
	Progettazione e direzione lavori	338,9					
	Brevetti e licenze	-					
	Opere murarie ed assimilate	2.242,3					
	Infrastrutture specifiche	-					
	Antinquinamento	90,5					
	Impianti e macchinari	3.921,0					
	Software	-					
	Totale investimenti	6.592,7					
	Scorte	1.057,9					
	Totale	7.650,6	5.247,0	42,5		37	35
6D427	**HEMOLINE** villacidro, ca						
2.3.2	IMPIANTO LINEE EMATICHE				30.6.98		
	Suolo	-					
	Progettazione e direzione lavori	1.352,3					
	Brevetti e licenze	-					
	Opere murarie ed assimilate	3.159,8					
	Infrastrutture specifiche	3.909,2					
	Antinquinamento	-					
	Impianti e macchinari	4.638,1					
	Software	-					
	Totale investimenti	13.059,4					
	Scorte	676,2					
	Totale	13.735,6	9.136,0	83,9		99	97
	CTP SNIA (SERVIZI DI SITO)	-		22,7		30	28
	TOTALE INV.TECN.IND.LI	260.805,3	87.984,5	458,1		525	478

TABELLA 3

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.
Centro di ricerca

N. PROGETTO	CENTRO DI RICERCA	INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/m.ni)	TERMINE INVESTIMENTI	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
6A738	**SNIARICERCHE** pisticci, mt						
3.1.1					07.08.97		
	Suolo	15,9					
	Progettazione e direzione lavori	953,8					
	Brevetti e licenze	1.110,6					
	Opere murarie ed assimilate	2.182,9					
	Impianti e macchinari	1.770,0					
	Apparecchiature e strum.ne	2.731,3					
	Totale Investimenti	8.764,5	6.919,2	53,7		47	26
	TOTALE CENTRO DI RICERCA	8.764,5	6.919,2	53,7		47	26

TABELLA 4

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.

Progetti di ricerca

N. PROGETTO	PROGETTI DI RICERCA	INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/m.ni)	TERMINE INVESTIMENTI	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
	SNIARICERCHE pisticci, mt						
1.1.4	FILM ELETTROOTTICI				30.03.96		
	Costo del personale	2.595,9					
	Formazione	131,2					
	Viaggi e missioni	189,3					
	Beni non durevoli	244,2					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	302,5					
	Altri materiali	1.066,9					
	Consulenze e commesse	1.459,2					
	Altre prestazioni di terzi	-					
	Brevetti e licenze	-					
	Altri costi	86,3					
	Spese generali	649,0					
	TOTALE	6.724,5	5.379,6	21,3			
	SNIARICERCHE pisticci, mt						
1.2.1	FILM AD ALTO CONT.TECNOLOGICO				31.12.97		
	Costo del personale	6.323,4					
	Formazione	-					
	Viaggi e missioni	334,0					
	Beni non durevoli	61,1					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	3,6					
	Altri materiali	397,4					
	Consulenze e commesse	1.641,3					
	Altre prestazioni di terzi	473,7					
	Brevetti e licenze	331,6					
	Altri costi	19,5					
	Spese generali	1.580,8					
	TOTALE	11.166,4	8.933,1	42,9			
	SUBTOT. PROGETTI DI RICERCA	17.890,9	14.312,7	64,2			

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.

Progetti di ricerca

N. PROGETTO	PROGETTI DI RICERCA	INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/m.ni)	TERMINE INVESTIMENTI	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
	SNIARICERCHE pisticci, mt						
1.3.1	PROTESI VASCOLARI				30.06.98		
	Costo del personale	1.412,1					
	Formazione	-					
	Viaggi e missioni	149,5					
	Beni non durevoli	20,4					
	Ammortamenti	-					
	Attrezzature e strumentazioni	15,8					
	Altri materiali	8,3					
	Consulenze e commesse	2.033,6					
	Altre prestazioni di terzi	238,0					
	Brevetti e licenze	102,7					
	Altri costi	6,0					
	Spese generali	353,0					
	TOTALE	4.339,4	3.471,5	17,8			
	TOTALE PROGETTI DI RICERCA	22.230,3	17.784,2	82,0			

TABELLA 5

CONTRATTO DI PROGRAMMA SNIA BPD S.p.A.
Formazione

N. PROGETTO	PROGETTI DI FORMAZIONE	INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (Lire/m.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/m.ni)	TERMINE INVESTIMENTI	OCCUPATI AL 30.06.98	OCCUPATI AL 31.12.99
	HEMOLINE villacidro, ca						
					28.02.95		
	Analisi dei bisogni	58,6					
	Progett.ne e prep.ne corsi	70,7					
	Docenza interna ed esterna	840,0					
	Materiale didattico	-					
	Materiale di consumo	415,5					
	Personale di struttura	113,3					
	Reddito allievi	2.007,6					
	Spese generali	215,0					
	TOTALE	3.720,7	3.349,0	13,3			
	NYLSTAR pisticci, mt						
					31.12.97		
	Analisi dei bisogni	-					
	Progett.ne e prep.ne corsi	-					
	Docenza interna ed esterna	657,9					
	Materiale didattico	1,7					
	Materiale di consumo	5,0					
	Personale di struttura	-					
	Reddito allievi	1.621,9					
	Spese generali	9,7					
	TOTALE	2.296,2	2.252,0	11,2			
	TOT PROGETTI DI FORMAZIONE	6.016,9	5.601,0	24,5			

01A6618

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Legge n. 662/1996 - Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Trento. (Deliberazione n. 30/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 36, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per a formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999);

Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000);

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001)

Vista la nota n. 1192/2000-C10 del 21 novembre 2000, con cui la provincia autonoma di Trento, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata delibera n. 84/2000 al punto 1.2.1, comunica di voler destinare l'intera quota compensativa agli interventi infrastrutturali;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'Esecutivo della provincia autonoma;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Trento;

Considerato che lo schema d'intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:

interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di Trento;

interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'intermodalità;

interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione delle linee di trasporto dell'energia;

azioni di promozione e sostegno di aree di eccellenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, dell'apprendimento mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche e della connotazione internazionale dell'Università degli studi di Trento;

interventi per il riequilibrio della dotazione di infrastrutture delle zone obiettivo 2 rientranti nel Documento unico di programmazione per il periodo 2000-2006 e nelle zone «phasing out» individuate per il medesimo periodo;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Sentita nella seduta del 22 febbraio 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Trento, allegato alla presente deliberazione.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 73

01A6491

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Modifica riparto risorse aree depresse 2001-2003, delibera n. 138 del 21 dicembre 2000. (Deliberazione n. 48/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione e del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), articolo concernente «L'agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate»; che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nelle aree destinatarie degli aiuti e finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, comma 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata);

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della Protezione civile - n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, n. 3094 del 10 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre

2000, nonché i successivi adempimenti ed integrazioni, con le quali sono individuati i territori colpiti dagli eventi alluvionali e dal dissesto idrogeologico nell'ultimo quadrimestre del corrente anno 2000;

Tenuto conto di quanto indicato nel predetto art. 8 circa il periodo d'imposta agevolabile e considerato in particolare che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili i nuovi beni d'investimento acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001 o, se successiva, dall'approvazione di tale regime agevolativo da parte della Commissione europea;

Considerato che la Commissione europea ha autorizzato il citato regime agevolativo del credito d'imposta con decisione del 13 marzo 2001 (comunicata dalla predetta Commissione con nota di pari data n. SG 2001 D/286841) e che pertanto la disposizione in questione può essere applicata soltanto dalla predetta data, con un conseguente risparmio di spesa stimato cautelativamente in oltre 600 miliardi di lire per gli anni 2001 (lire 200 miliardi) e 2002 (lire 400 miliardi);

Tenuto conto di quanto indicato nell'integrazione della relazione tecnica al disegno di legge finanziaria (Camera dei deputati - Bollettino delle giunte e commissioni parlamentari del 17 ottobre 2000, pagine 75-76) relativamente alla ripartizione delle risorse stanziate nel triennio 2001-2003 per la copertura finanziaria del credito d'imposta, pari a lire 700 miliardi per l'anno 2001, 2.300 miliardi per l'anno 2002, 2.400 miliardi per l'anno 2003, a carico delle maggiori entrate previste dalla manovra finanziaria per l'anno 2001, ai quali si aggiungono 11.000 miliardi a carico delle risorse per le aree depresse complessivamente destinate alle attività produttive di cui alla legge n. 488/1992 ed al credito d'imposta;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138, recante il «Riparto delle risorse aree depresse per il triennio 2001-2003».

Visto in particolare il punto 1 della predetta deliberazione CIPE che destina al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge finanziaria 2001 la somma di lire 7.500 miliardi;

Vista l'articolazione pluriennale delle risorse complessivamente destinate al credito d'imposta, per gli anni 2001-2003, di cui all'allegato 1 della delibera CIPE n. 138;

Ritenuto opportuno consentire una diversa utilizzazione del predetto risparmio di spesa relativo alle risorse per le aree depresse destinate alle agevolazioni fiscali, per importi pari a lire 200 e 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 2001 e 2002;

Tenuto conto che la già citata deliberazione n. 138/2000 prevede che, per quanto concerne i patti territoriali, sia posto a carico delle risorse finalizzate ad interventi nelle aree depresse di cui alla predetta legge finanziaria per anno 2001:

il finanziamento delle iniziative imprenditoriali, nei limiti delle predette intensità di aiuto, dei patti territoriali «generalisti» con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, il cui territorio sia stato interessato dagli eventi sismici del 1997 o successivamente dichiarato rientrante tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico, ai sensi delle ordinanze richiamate in precedenza;

nel limite delle residue risorse di cui alla presente delibera, disponibili per i patti territoriali «generalisti»: il finanziamento degli interventi infrastrutturali compresi nei patti il cui territorio sia stato interessato dagli eventi sismici e/o alluvionali sopra ricordati, con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000; il concorso nel finanziamento degli interventi infrastrutturali che rientrano nei restanti patti territoriali la cui istruttoria sia stata avviata entro il 31 maggio 2000, attribuendo una quota premiale ai patti per i quali le regioni interessate agevolino le iniziative imprenditoriali con risorse diverse da quelle destinate al credito d'imposta o alle incentivazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Ritenuto opportuno modificare il riparto delle risorse per interventi nella aree depresse di cui alla citata delibera n. 138/2000 (punti 1), 2), 3) e allegato 1) che tenga conto della tardiva attivazione del credito di imposta e che più puntualmente definisca i territori interessati dagli eventi dal sisma del 1997 o successivamente dichiarati rientranti tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico;

Tenuto conto altresì della esigenza rappresentata dal Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale nel corso della riunione preliminare del 2 aprile 2001, concernente l'anticipazione al 2001 della quota di lire 10 miliardi assegnata per l'anno 2002 a favore dell'iniziativa I.G. Students con la predetta delibera n. 138/2000, esigenza formalizzata con nota del predetto Ministero del 3 aprile 2001;

Considerato che in sede di definitiva approvazione della legge finanziaria per l'anno 2001 (tabella *F*-4. Interventi nelle aree depresse - legge n. 208/1998) sono stati diversamente modulati, rispetto all'allegato 1 della delibera di questo comitato n. 138 del 21 dicembre 2000, gli stanziamenti relativi alle annualità 2002 e 2003, che risultano rispettivamente pari a lire 5.810 miliardi (-40 miliardi) e lire 12.770 miliardi (+40 miliardi), fermo restando lo stanziamento complessivo nel triennio 2001-2003 pari a lire 19.430 miliardi;

Ritenuto in proposito, come peraltro già comunicato nella precedente riunione di questo comitato dell'8 - marzo 2001, di dover imputare tale rimodulazione alla voce «intese istituzionali di programma» di cui al allegato 1 della citata delibera n. 138/2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Tra i territori colpiti dagli eventi alluvionali o di dissesto idrogeologico di cui al punto 3.3, lettere *b)* e *c)*, sono inclusi anche i comuni indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché quelli campani per i quali l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3095 del 23 novembre 2000, già citata nelle premesse della delibera n. 138/2000, ha ravvisato la necessità di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica.

2. L'assegnazione di lire 7.500 miliardi, complessivamente destinata al credito di imposta nel triennio 2001-2003, è ridotta nella misura di lire 600 miliardi, di cui lire 200 miliardi per l'anno 2001 e lire 400 miliardi per l'anno 2002. Con le risorse che si rendono così disponibili è integrata, da lire 1.451 a lire 2.051 miliardi, l'assegnazione disposta al punto 3 della citata deliberazione n. 138/2000, a favore dei patti territoriali «generalisti», da utilizzare per le finalità previste al punto 3.3 della delibera stessa, così come integrato e modificato dal precedente punto 1 della presente delibera.

3. Eventuali economie di spesa che dovessero determinarsi nell'utilizzazione del predetto importo di lire 600 miliardi, rispetto alle finalità richiamate ai punti precedenti, saranno utilizzate per concorrere in via prioritaria al sostegno dell'onere per le infrastrutture dei 91 patti agricoli individuati nella medesima delibera CIPE del 21 dicembre 2000 e, subordinatamente, al sostegno degli altri patti territoriali.

4. L'importo accantonato pari a lire 10,2 miliardi, indicato in nota al punto 1 della delibera 21 dicembre 2000, n. 138, è destinato al finanziamento, per l'anno 2001, dei patti «generalisti» e dei patti in agricoltura e pesca di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, con conseguente integrazione dell'assegnazione complessivamente riservata ai vari strumenti di programmazione negoziata, che viene rideterminata in lire 4.317,2 miliardi.

5. Sono conseguentemente così modificate le tabelle di riparto delle risorse riportate ai punti 1 e 3 della delibera n. 138 del 21 dicembre 200:

Ripartizione delle risorse	Miliardi di lire
Credito d'imposta (art. 8 d.d. legge finanziaria 2001)	6.900,0
Agevolazioni legge n. 488/1992	3.500,0
Totale parziale	10.400,0
Programmazione negoziata	4.317,2
Ricerca, formazione, lavoro	857,6
Interventi infrastrutturali	3.855,2
Totale parziale	9.030,0
Totale generale	19.430,0 (10.034,76 Meuro)

Programmazione negoziata	Miliardi di lire
Patti territoriali in agricoltura e pesca	1.616
Patti territoriali «generalisti»	2.051
Contratti di programma	600
Protocolli di sicurezza: Ministero interno	20
Reintegro anticipazione sportello unico (prima quota)	20
Totale	(*) 4.307 (2.224,38 Meuro)

(*) A tale importo complessivo va aggiunta l'assegnazione di lire 10,2 miliardi di cui al precedente punto 4, che ridetermina in lire 4.317.2 miliardi l'assegnazione complessiva a favore dei vari strumenti di programmazione negoziata.

6. È anticipata all'anno 2001 la quota di lire 10 miliardi assegnata, per l'anno 2002, con la propria delibera n. 138 del 21 dicembre 2000 a favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il finanziamento dell'iniziativa I.G. Students.

7. L'allegato 1 della delibera 21 dicembre 2000, n. 138, è sostituito dalla tabella allegata alla presente deliberazione, che comprende le modifiche ed integrazioni, di cui ai punti precedenti, nonché lo slittamento di lire 40 miliardi, dal 2002 al 2003, relativo alla voce «Intese istituzionali di programma» indicato in premessa.

Roma, 4 aprile 2001

Il presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 300

ALLEGATO

RIMODULAZIONE PLURIENNALE DELLE RISORSE
TRIENNIO 2001 – 2003

DISPONIBILITA' RIPARTIBILI: 19.430 miliardi di lire (10.034,76 Meuro)

RISORSE	TOTALE	2001	2002	2003
Credito d'imposta	6.900,0	100,0	700,0	6.100,0
Agevolazioni L.488/92	3.500,0	200,0	900,0	2.400,0
	10.400,0	**300,0**	**1.600,0**	**8.500,0**
Programmazione negoziata	**4.317,2**	**260,2**	**1.900,0**	**2.157,0**
(di cui 20 mld. per protocolli sicurezza Min. Interno)	(20)	(10)	(10)	-
Ricerca, Formazione, Lavoro	**857,6**	**203,3**	**305,0**	**349,3**
Ricerca	500,0	82,2	200,0	217,8
Attività formativa ed emersione sommerso	180,0	65,0	60,0	55,0
(di cui 20 mld a I.G. Students)	(20)	(20)	-	-
Reimpiego l.s.u. (Beni Culturali)	20,0	20,0	-	-
Pubblica Istruzione (compreso progetto Marte)	150,0	28,5	45,0	76,5
Innovazione PMI (Industria)	7,6	7,6	-	-
Infrastrutture	**3.855,2**	**86,5**	**2.005,0**	**1.763,7**
Intese istituzionali	3.583,5	40,0	1.940,0	1.603,5
Terremoto Marche e Umbria	40,2	5,0	15,0	20,2
Compensazioni Regioni Centro-Nord	141,5	41,5	50,0	50,0
Galleria Pavoncelli (Min.LL.PP.)	90,0	-	-	90,0
TOTALE	**19.430,0** *10.034,76 Meuro*	**850,0** *438,99 Meuro*	**5.810,0** *3.000,61 Meuro*	**12.770,0** *6.595,15 Meuro*

01A6622

AGENZIA DELLE ENTRATE

DELIBERAZIONE 30 novembre 2000.

Regolamento di contabilità. (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del direttore dell'Agenzia, dott. Massimo Romano, che lo presiede, e dei componenti del Comitato dott. Attilio Befera, prof. Silvia Giannini, dott. Francesco Lettieri, dott. Roberto Monducci, dott. Enrico Pardi e dott. Villiam Rossi;

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, con decreto ministeriale 14 marzo 2000, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sui regolamenti;

Sulla proposta del direttore;

Delibera

l'unito regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che è sottoposto al Ministro delle finanze.

Roma, 30 novembre 2000

Il presidente: ROMANO

Il segretario: CALABRÒ

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro delle finanze;

b) per Ministero, il Ministero delle finanze;

c) per Agenzia, l'Agenzia delle entrate;

d) per Direttore, il Direttore dell'Agenzia;

e) per decreto n. 300 del 1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

f) per decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *m)* e dell'art. 70 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia delle entrate.

Capo II

CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 2.

Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 3.

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4.

Documento programmatico (budget)

1. Il Comitato direttivo, in coerenza e nel rispetto della convenzione prevista dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 300 del 1999, approva il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali e periferiche.

2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.

3. Al termine del primo semestre, il direttore verifica la necessità di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato direttivo.

4. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del documento programmatico in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente e la sottopone all'approvazione ministeriale.

Art. 5.

Piano pluriennale degli investimenti

1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Comitato direttivo su proposta del direttore, è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 6, del decreto n. 300 del 1999 ed i risultati attesi.

Art. 6.

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423-*bis* e seguenti del codice civile.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) Stato patrimoniale;

b) Conto economico;

c) Nota integrativa.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal direttore al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo.

4. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998, e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di competenza.

5. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei revisori redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità.

Art. 7.

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

Art. 8.

Manuale di contabilità

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità approvato dal Comitato direttivo.

Art. 9.

Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Capo III

INFORMATIVA AL MINISTERO E RACCORDI CON LA CONTABILITÀ DI STATO

Art. 10.

Comunicazioni relative al documento programmatico

1. Il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui all'art. 4, dopo l'approvazione del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.

Art. 11.

Raccordo del bilancio di esercizio con la contabilità di Stato

1. La nota integrativa, di cui all'art. 6, comma 2, espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

2. L'Agenzia, ove richiesto dal Ministero, provvede agli adempimenti contabili, necessari ad integrare le informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.

Art. 12.

Attività del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni generali della contabilità di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal direttore.

Capo IV

TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE

Art. 13.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di incassi e pagamenti può essere affidato, mediante gara, ad uno o più soggetti abilitati ovvero con applicazione dell'art. 16, comma 3.

2. In sede di prima attuazione, per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad essere svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione.

3. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 14.

Dirigenti preposti alle attività finanziarie di tesoreria

1. Il direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilità in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilità speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.

Art. 15.

Dirigenti autorizzati alle spese

1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal direttore.

2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del direttore.

3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni di budget.

4. Il direttore, nell'ambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone al Comitato direttivo le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.

Capo V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 16.

Ambito di applicazione

1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessari per il suo funzionamento applica la normativa vigente in materia e le disposizioni di cui al presente capo.

2. Le attività negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.

3. L'Agenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.

Art. 17.

Procedure di acquisizione

1. Per gli appalti di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, è consentita la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di mercato con l'acquisizione di almeno tre offerte nelle seguenti ipotesi:

a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso oppure offerte

che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;

b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria, assicurativa e bancaria, ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;

c) per le spese di promozione;

d) per acquisire i servizi e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;

e) per le spese relative alla gestione ed all'utilizzo degli automezzi;

f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;

g) per le spese riguardanti l'acquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonché la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale.

2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 è consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:

a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità ai requisiti richiesti;

b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicità rispetto ai requisiti richiesti;

d) quando all'acquisizione di beni o servizi si debba provvedere con urgenza, ovvero per motivi di sicurezza;

e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalità ove la scelta del prestatore d'opera è basata su un rapporto fiduciario;

f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficoltà o incompatibilità tecniche;

g) per l'acquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovrà superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente;

h) qualora la spesa stimata non superi i ventimila euro.

3. Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'IVA.

Art. 18.

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono istituite con specifico provvedimento del dirigente autorizzato alle spese e sono composte da funzionari dell'Agenzia, eventualmente integrate da componenti esterni individuati fra esperti nello specifico settore oggetto della procedura.

Art. 19.

Forma dei contratti

1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.

Art. 20.

Stipula dei contratti

1. I dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore.

2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore.

3. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 21.

Congruità tecnico-economica delle acquisizioni

1. Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruità dei prezzi delle ditte fornitrici, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, è effettuato dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicità e convenienza.

2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico di uffici interni, ove esistenti, o di altre agenzie fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, società o professionisti esterni.

01A6771

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001.

Modifica al regolamento di contabilità. (Deliberazione n. 13/2001).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del direttore dell'Agenzia, dott. Massimo Romano, che lo presiede, e dei componenti del comitato dott. Attilio Befera, prof. Silvia Giannini, dott. Francesco Lettieri, dott. Roberto Monducci, dott. Enrico Pardi e dott. Villiam Rossi;

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sui regolamenti;

Su proposta del direttore;

Delibera

l'unita modifica agli articoli 6, comma 4; 16, comma 1; 17, comma 2; 18; 21, comma 1 del regolamento di contabilità.

Roma, 30 gennaio 2001

Il presidente: ROMANO

Il segretario: CALABRÒ

ALLEGATO

Modifiche al Regolamento di contabilità

L'art. 6, comma 4, è così modificato:

«Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998.».

L'art. 16, comma 1, è così modificato:

«L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento applica le seguenti vigenti normative:

decreto legislativo n. 358/1992, attuazione direttive CEE in materia di forniture di beni, revisionato con decreto legislativo n. 402/1998;

decreto legislativo n. 157/1995, attuazione direttive CEE in materia di forniture di servizi, revisionato con decreto legislativo n. 65/2000;

legge n. 109/1994 (Merloni ter) in materia di appalti di opere;

decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, regolamento di attuazione della legge n. 109/1994;

ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nell'ordinamento nazionale, oltre alle disposizioni di cui al presente capo.».

L'art. 17, comma 2, lettera *d)*, è così modificato:

«quando all'acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza.»

L'art. 18 è così modificato:

«Le commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare d'appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del dirigente sovraordinato a quello autorizzato alla spesa. Le commissioni giudicatrici delle gare di rilevanza economica superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente sono istituite dal Direttore.»

L'art. 21, comma 1, è così modificato:

«Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruità dei prezzi delle ditte fornitrici, fermo restando quanto diversamente previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuato dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicità e convenienza.».

01A6772

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge ed alle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 11 maggio 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 11 maggio 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di un'assemblea sindacale, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha funzionato nel giorno 11 maggio 2001; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Verona, nel darne comunicazione a questa direzione regionale in data 10 maggio 2001, con la nota protocollo n. 1158/2001 Segr., ha proposto l'emanazione del relativo provvedimento:

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 maggio 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A6735

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge ed alle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Treviso nel giorno 14 maggio 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Treviso nel giorno 14 maggio 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di un'assemblea sindacale, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha funzionato nel giorno 14 maggio 2001; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Venezia, nel darne comunicazione a questa direzione regionale in data 14 maggio 2001 con la nota protocollo n. 1179/2001 Segr., ha proposto l'emanazione del relativo provvedimento:

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 maggio 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A6736

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 maggio 2001.

Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni. (Deliberazione n. 235/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del consiglio del 30 maggio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1999;

Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «per gli anni 1999 e 2000, tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione o licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Considerato che il tasso di inflazione programmato, stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004, risulta essere per gli anni 2001 e 2002 pari, rispettivamente all'1,7% ed all'1,2%;

Ritenuto necessario dare attuazione all'art. 8 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, sopra citato in base al quale la rivalutazione dei contributi di cui al presente decreto è disposta dall'Autorità ogni due anni, secondo il tasso programmato d'inflazione;

Udita la relazione del commissario incaricato prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Art. 1.

1. La misura dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese esercenti servizi di telecomunicazione in applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è modificata per gli anni 2001 e 2002, in base al tasso programmato di inflazione nella misura rispettivamente dell' 1,7% e dell' 1,2%.

2. La presente delibera viene inoltrata al Ministero delle comunicazioni per i successivi adempimenti amministrativi.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 30 maggio 2001

Il presidente: CHELI

01A6551

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 7 maggio 2001, n. **150.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Ai sig.ri capi dei Dipartimenti provinciali del Tesoro

Ai sig.ri direttori provinciali dei servizi vari

Ai sig.ri presidenti delle commissioni mediche di verifica

Al sig. presidente della commissione medica superiore e di invalidità civile

Al sig. presidente del Comitato sanitario per l'omogeneizzazione e l'uniformità dei giudizi medico-legali

Ai sig.ri dirigenti degli uffici della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro

Al sig. coordinatore del servizio ispettivo

e, per conoscenza

Agli assessorati alle politiche sociali delle regioni

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che promuove l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro in ragione delle accertate capacità residue dell'individuo, con possibilità di immediati controlli della compromissione funzionale dello stato psicofisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di difficoltà che pongono in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

È appena il caso di ricordare in proposito che con legge n. 104/1992 assume rilievo centrale il diritto alla piena integrazione nel mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente alle effettive capacità del soggetto, posto che l'handicap è una condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile.

Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità considera espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti, continuati e globali, diretti ai disabili, perlopiù, indirizzati a rieducarli, ma sempre con il fine di un loro inserimento sociale, tenuto conto della connotazione di gravità stessa.

Ogni situazione morbosa singola o plurima deve essere considerata in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla disabilità e dallo svantaggio sociale, con valutazione delle capacità residue dell'individuo, determinando quella che è la potenzialità lavorativa del soggetto che deve essere recuperato.

Il presupposto legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad una modifica del modo di operare ove, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale degli stati invalidanti, debbono introdursi integrazioni valutative, onde far sì che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa si prefigge: l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap.

Tuttavia, le norme del richiamato decreto presidenziale riguardano essenzialmente i poteri delle Commissioni di accertamento delle condizioni di disabilità e gli adempimenti che le stesse devono espletare nonché l'attività delle Aziende U.S.L. ed i compiti di vigilanza attribuiti alle regioni ed alle province autonome.

Il Comitato tecnico, già previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile nei confronti della quale risultano formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art. 8 del decreto in argomento.

In particolare, gli accertamenti relativi alle condizioni di disabilità e le indicazioni delle conseguenze derivanti dalle minorazioni per accedere al sistema per l'inserimento lavorativo nonché l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante sono attribuiti, in via esclusiva, alle A.S.L. locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate, com'è noto, da un operatore sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei casi da esaminare.

Tale integrazione rileva, infatti, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità dell'handicap, che comporta, tra l'altro, una valutazione del grado di integrazione della persona e delle difficoltà da essa incontrate.

Non può porsi in dubbio che l'approvazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti (decreto ministeriale 5 febbraio 1992) e la contestuale approvazione della legge-quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate hanno posto il problema della valutazione del disabile in rapporto alle menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo secondo la classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) pubblicata nel 1980 con il titolo «International

classification of impairement, disabilities and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease».

La suindicata classificazione considera gli esiti invalidanti tenendo presente i criteri per la determinazione dei livelli di limitazione crescente delle potenzialità lavorative, riferite, ovviamente, all'attività normalmente esercitata dalla persona.

La commissione A.S.L. di accertamento, in raccordo con il Comitato tecnico innanzi riferito, sulla base delle risultanze derivanti dalla definizione collegiale della valutazione delle condizioni di disabilità, formula una «relazione conclusiva» che, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita, è consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda A.S.L., mentre copia degli stessi atti è trasmessa alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro territorialmente competenti, per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, ai sensi del comma 7, dell'art.1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Devesi significare, altresì, che l'attività da parte delle commissioni mediche A.S.L. concerne vuoi l'acquisizione di notizie utili per l'individuazione della posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro (profilo socio-lavorativo) vuoi la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale (diagnosi funzionale), sulla base dei dati anamnestico-clinici nonché della valutazione documentale sanitaria preesistente.

È sotto quest'ultimo aspetto che questo Ministero annette particolare importanza alle attività che il decreto in oggetto devolve alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro.

L'intervento atto di indirizzo e coordinamento del collocamento obbligatorio dei disabili comporta, quindi, una modificazione del modo di operare, ove, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono introdurre aggiustamenti valutativi che tengano conto dei contenuti della più volte menzionata legge n. 104/1992, onde far sì che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente circolare direttoriale si prefigge e cioè l'inserimento sociale del disabile.

Trattasi sicuramente di un indirizzo legislativo finalizzato a meglio inserire nel mondo del lavoro chi presenta limitazioni funzionali anche di particolare rilievo, nella consapevolezza e nella capacità di guidarlo sia nelle personali attività quotidiane sia nelle relazioni con gli altri.

In proposito, valgano alcuni esempi:

i postumi, fortemente invalidanti sul piano motorio, che cerebropatie infantili, spasticità, distrofie muscolari ecc., che, chirurgicamente trattati, consentono all'invalido, con quoziente intellettivo spesso elevato, di passare dalla carrozzella ad una deambulazione autonoma, con o senza appoggio, ma con possibilità di recupero in campo lavorativo più che notevoli;

le patologie reumatoidi o artrosiche, artropatie emofiliche destruenti ecc., sufficientemente recuperate con interventi artoprotesici (singoli o multipli), che possono portare ottimi risultati, pur se non assoluti e definitivi;

i postumi di interventi demolitivi post traumatici (amputazione) o per patologie varie ben recuperate con presidi ortopedici di elevata tecnologia;

gli esiti di gravi scoliosi e altre patologie vertebrali, chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche se incompleto, recupero alla funzione.

È di tutta evidenza che, in occasione di patologie così severe, il grado di invalidità, che non può certamente essere abbattuto, può, però, diminuire in percentuali comunque significative, anche se spesso non complete e, soprattutto, non definitive come nel caso del fattore usura delle strutture protesiche, del degrado biologico delle strutture di sostegno e degli attivatori muscololegamentosi ecc.

Puntualizzata nei su esposti termini l'attribuzione delle competenze alle Commissioni mediche del Tesoro in adempimento dell'art. 7, del più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte di questo Ministero verificare l'applicabilità della legge n. 104/1992, con la criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni giudicanti delle A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilità tabellare delle infermità invalidanti, sottesa alla valutazione qualitativa dell'inserimento lavorativo del disabile. Si intende, così, confrontare la valutazione espressa in termini di percentuale di invalidità rispetto a quella del grado di handicap.

Per evitare di disporre accertamenti sanitari che potrebbero apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante risulti di recente trattazione da parte delle Commissioni mediche di verifica, si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle Aziende U.S.L., si debba - in via preliminare, verificare se nei riguardi dei soggetti richiedenti sia stata già riconosciuta, anche se con diversa terminologia diagnostica, la valutazione percentuale prevista per l'inserimento lavorativo.

Nell'ipotesi, assai frequente, in cui chi chiede la valutazione dell'handicap sia già in possesso del riconoscimento di invalidità o di cecità o di sordomutismo, è opportuno parimenti procedere all'esame dei precedenti documentali archiviati, stante la circostanza che lo *status* di invalido civile, sordomuto e non vedente sono stati diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali basati sulle tabelle indicative delle percentuali, approvate con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992.

La rinvenuta documentazione, in uno con la «relazione conclusiva» e tutti gli atti trasmessi all'Azienda U.S.L., dovranno essere esaminati in seduta collegiale per l'espletamento delle attività devolute alle Commissioni mediche di verifica dall'art. 7, del più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, tenendo presente che il giudizio finale si fonda, oltre che sulla correlazione tra il punteggio derivante dalla diagnosi funzionale ed il giudizio medico formulato in considerazione della capacità

lavorativa del richiedente, anche sul non avviamento all'attività lavorativa di soggetti per i quali la stessa avrebbe comportato rischi concreti per le loro condizioni di salute.

Da quanto sopra discende che l'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di invalidità civile, di sordomutismo e di cecità, influendo il fattore soggettivo nonché quello ambientale, tant'è che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.

Al fine di consentire un'applicazione sollecita delle disposizioni di cui trattasi, anche alla luce dei principi di buon andamento, i Direttori provinciali dei servizi vari ed i presidenti delle Commissioni mediche di verifica attiveranno ogni utile e necessaria iniziativa per il disbrigo degli incombenti perché gli stessi non subiscano, comunque, ritardi nelle procedure.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale
del Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi del Tesoro
BERGAMINI

01A6608

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. **900582.**

Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico «Quick-Response». Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle imprese interessate

I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono la concessione di contributi, in conto capitale, allo scopo di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento alle filiere produttive del settore del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

La gestione amministrativa degli interventi è affidata ad un soggetto esterno, indicato con il termine «Gestore», in possesso dei requisiti tecnico-scientifici richiesti, mediante lo svolgimento di una gara pubblica.

Il Gestore provvede alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni, alla valutazione dei progetti presentati dalle imprese candidate e, più in generale, adempie a tutti quegli atti finalizzati a conseguire efficienza organizzativa e celerità nella trattazione delle istanze.

Per l'accettazione delle domande di contributo, nonché per la divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro predisposizione, il Gestore opererà attraverso una propria rete di sportelli distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco degli sportelli abilitati sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con la massima tempestività appena disponibile.

Le domande dovranno essere presentate agli sportelli abilitati del Gestore entro il termine di centoventi giorni, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande comporterà la non inclusione in graduatoria.

Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti *de minimis* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito Internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del gestore.

1. *Presentazione delle istanze.*

1.1 Le istanze per l'accesso al contributo sono predisposte e presentate, per ciascun progetto di investimento orientato alla riorganizzazione dei processi industriali in un'ottica di maggiore velocità, flessibilità e collaborazione tra le imprese interessate, nel quadro delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di Internet, da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, che devono risultare in un numero minimo non inferiore a cinque. Qualora al progetto di investimento concorrano imprese aventi fra loro situazioni di controllo dirette o indirette, ai fini del numero minimo, le predette imprese vengono considerate come una sola impresa. Nel seguito si farà riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione «soggetto promotore».

1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie.

1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel registro delle imprese e che svolgano attività corrispondenti ai codici previsti dalla vigente classificazione ISTAT per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

1.4 Sono escluse dai contributi le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

1.5 La domanda, da redigere in conformità al modello di cui all'allegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sarà relativa ad un unico progetto di investimento e sarà sottoscritta, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore.

1.6 La domanda è composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti l'agevolazione. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, è poi allegata una scheda specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione, l'istanza può essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza delle schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.

1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la parte comune del progetto, la cui responsabilità e supervisione nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio, spetta al soggetto promotore.

2. *Progetti e spese ammissibili.*

2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, e mirare allo sviluppo di un prodotto finito volto a velocizzare i flussi logistici all'interno della filiera, a favorire lo scambio e l'acquisizione automatica di informazioni, a creare una piattaforma per lo sviluppo di sistemi standardizzati, e consentire infine il monitoraggio delle varie fasi di produzione all'interno della stessa filiera. Ai fini della valutazione di ammissibilità il progetto deve presentare caratteristiche di elevata rilevanza riguardo al contenuto tecnologicamente innovativo, alla qualificazione delle risorse impiegate e alla estensione della catena coinvolta. Non saranno in ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di imprese, in sostanziale carenza di un criterio tra quelli sopra evidenziati.

2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purché siano fatturate al soggetto promotore e riferite alle seguenti tipologie di costo:

a) hardware e software per le finalità specifiche di cui al progetto;

b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle nuove tecnologie, riferite all'infrastruttura comune e con un limite del 20% dell'investimento complessivo;

c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;

d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico;

e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo;

f) spese per studi di fattibilità e/o analisi dei progetti.

Nel caso di progetti già parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della domanda.

2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.

2.4 I contributi concessi ai sensi del presente bando sono revocati qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, della agevolazione sotto forma di credito di imposta prevista dall'art. 103 della legge n. 388/2000, nonché di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di *de minimis*. Per un efficace controllo del divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 103; è in ogni caso esclusa la possibilità per lo stesso soggetto promotore di presentare due o più domande di agevolazione in relazione a programmi che presentano obiettivi e caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe.

3. *Graduatoria.*

3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilità con la normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti che il raggiungimento degli obiettivi che consistono in particolare nell'introduzione di modalità di gestione innovative che permettono di agevolare, nel quadro dei processi produttivi, le operazioni decisionali, amministrative e di comunicazione tra le diverse componenti delle filiere in modo da contribuire alla competitività del settore industriale nel suo insieme. Il Gestore valuta anche l'ammissibilità delle singole domande presentate dalle imprese che aderiscono al progetto, provvedendo alle rettifiche del caso.

3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando, il gestore conclude le valutazioni

di cui al comma precedente e fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati; sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria, secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio complessivo decrescente.

3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto è determinato come somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici, calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:

a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:

è assegnato rispettivamente il punteggio pari a:

0 punti nel caso di 5 imprese partecipanti;

20 punti nel caso di 20 o più imprese partecipanti;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di imprese, nei casi intermedi.

b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo ammissibile del progetto:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.

c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.

La definizione di piccola e media impresa è quella fissata, sulla base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando.

d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti, alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.

e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda, nelle imprese partecipanti al progetto:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del parametro tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del parametro tra i progetti ammessi e, comunque, per i progetti per i quali lo stesso superi 2.000 occupati;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del parametro, nei casi intermedi.

3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute le maggiorazioni percentuali del punteggio ottenuto secondo il comma precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella medesima:

	Maggiorazione percentuale del punteggio
Eventuale organizzazione delle imprese richiedenti in una forma giuridicamente definita (consorzio, associazione temporanea o permanente) alla quale partecipano tutte quelle interessate dal progetto	10%
Presenza di una componente di investimento per la formazione di personale	10%
Valorizzazione dei processi di aggregazione a carattere verticale nell'ambito dei settori di filiera indicati dalla legge	10%
Assenza, all'interno delle imprese, di sistemi informatici di base	10%
Difficoltà all'implementazione e gestione dei processi per insufficienti competenze	10%
Presenza di sistemi di pagamento via Internet per le transazioni di e-commerce	10%
Organizzazione degli aspetti relativi alla logistica per le transazioni di e-commerce	10%

3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria è ottenuto applicando le maggiorazioni di cui al punto 3.4 al punteggio di cui al punto 3.3.

4. *Entità delle agevolazioni.*

4.1 L'ammontare dei contributi, contenuto nei limiti della regola del *de minimis*, è calcolato con riferimento ai costi ammessi per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e documentati.

5. *Concessione.*

5.1 Nei limiti delle risorse disponibili, al netto degli oneri per la gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo l'ordine di piazzamento in graduatoria.

5.2 Alle imprese appartenenti all'aggregazione proponente, viene concesso il contributo in conto capitale determinato sulla base degli investimenti ammissibili. Una volta accolte le posizioni meglio collocate in graduatoria, nel caso in cui le risorse residue per la concessione alle imprese di una o più aggregazioni, con identica collocazione in graduatoria, non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno, si procede alla riduzione proporzionale dell'aiuto spettante a ciascuna impresa in proporzione all'ammontare degli investimenti previsti.

6. *Realizzazione degli investimenti e concessione del contributo in conto capitale.*

6.1 Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono avere provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.

6.2 Allorquando è stato completato almeno il 50% dell'investimento ammesso e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a criteri minimi di funzionalità indicati in sede preventiva, il soggetto promotore può presentare, per conto delle imprese beneficiarie, richiesta di anticipazione sul contributo spettante, in misura proporzionale alle spese sostenute e già pagate alla data dell'istanza medesima da ciascuna impresa beneficiaria.

6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti e dei relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.

6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre sessanta giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe modalità, presenta la richiesta di erogazione a saldo dei benefici spettanti a ciascuna impresa, corredata da una relazione complessiva delle attività svolte, valevole anche per gli accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva, propone al Ministero la liquidazione della residua parte del contributo spettante alle singole imprese. Decorso il predetto temine, in assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede alla verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle agevolazioni nelle quote già eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione.

6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti dall'aggregazione, in condizioni analoghe di investimento, sono ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva finale, nel limite non eccedente il 30%, a pena di revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito della medesima aggregazione, nei limiti totali degli importi concessi e della regola del *de minimis*, sono consentite rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese a fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi sostenuti nel progetto.

6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attività per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4 ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di sessanta giorni successivi previsto dal medesimo punto 6.4.

7. *Ispezioni e revoche.*

7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

7.4 Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito Internet www.minindustria.it

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di contributo in conto capitale per il settore tessile abbigliamento calzaturiero - "Quick Response" - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO

DATA CONSEGNA ....
(presentazione a mano)

DATA ARRIVO ....
(ricevimento plico postale)

Posizione N. ....

Sportello di ....

Spett.le Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
per il tramite del
Gestore Concessionario [1]
BANCA ....
Via ....n ....

....

bollo

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... del sottoindicato "soggetto promotore" [2]
(legale rappresentante o procuratore speciale)

D I C H I A R A

A) DATI SUL SOGGETTO PROMOTORE ....
eventuale N. di iscrizione registro imprese — Sigla provincia

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA | | | | | | | | | | | |

A5) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A6) –Numero e dimensione delle imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni:

piccole [ ] medie [ ] grandi [ ]

(1) La domanda deve essere presentata esclusivamente ad uno degli sportelli del Gestore Concessionario riportati nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'IMPRESA NON DEVE PRESENTARE LA DOMANDA AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA.

(2) ai sensi del bando di presentazione delle istanze

A7) – Unità locale interessata dall'investimento o comunque nella quale sia presente la maggior parte dei beni oggetto di intervento:

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A8) –Ruolo ed attività svolta dal soggetto promotore nell'ambito del progetto presentato per le agevolazioni:

descrizione sintetica delle attività in conseguenza degli investimenti di cui alla presente domanda:

....

....

....

....

....

....

A9) – Numero delle imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni (di cui in allegato è riportato l'elenco completo con le schede-domanda individuali): ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del programma d'investimento:

....

....

....

....

....

B2) – Tipologia prevalente nella quale si inquadra l'iniziativa *(vedere punto 2.1 circolare - barrare una sola casella)*:

1. Flussi logistici ☐ 2. Scambio di informaz. ☐ 3. Piattaforma standard. ☐ 4. Monitoraggio filiera ☐

Indicare brevemente quale: ....

B3) – Costi agevolabili del progetto di investimenti

Valuta nella quale sono espressi tutti gli importi della dichiarazione domanda: (barrare la casella)

☐ Lire ☐ Euro

Voci di spesa (con riferimento alle voci indicate nel bando)	**Costi**
a) Hardware e Software	....
b) Consulenze specialistiche	....
c) Directories elettroniche e sistemi di classificazione e ricerca	....
d) Costi iniziali per reti, sicurezza, firma digitale e pagamenti elettronici	....
e) Formazione del personale	....
f) Studi di fattibilità e/o analisi di progetti	....
TOTALE COSTI	....

dichiara inoltre:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che gli investimenti presentati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche;

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni sono di nuova fabbricazione;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione degli investimenti sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A8);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data della presente domanda;

C3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C5) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base della definizione di piccola e media impresa prevista dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione;

C6) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C7) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.**

Data .... (timbro e firma)
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	**Numero pagine**
Allegato 1 - **Elenco imprese**	
Allegato 2 - **Schede individuali**	
Allegato 3 -**Relazione sul progetto**	
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ....

Luogo e data dell'identificazione: ....

Timbro e Firma

ALLEGATO N. 1 - pagina n. .... di complessive ....

Alla dichiarazione-domanda del soggetto proponente ....

Timbro e Firma

bollo

....

Agevolazioni in forma di contributo in conto capitale per il settore tessile abbigliamento calzaturiero - "Quick Response" - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

ELENCO DELLE IMPRESE FACENTI PARTE DELL'AGGREGAZIONE E RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI

N. Progr.	Denominazione e forma giuridica	Codice ISTAT Attività	Coordinate bancarie ABI – CAB	Sede legale - Comune e indirizzo	Ammontare investimenti	Dimensione d'impresa
1	....	....	....	....	....	....
2	....	....	....	....	....	....
3	....	....	....	....	....	....
4	*(proseguire)*					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
					Totale	

(proseguire l'elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)[3]

[3] Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese appartenenti all'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Al completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che il l'imposta di bollo è dovuta ogni quattro facciate compilate.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di contributo in conto capitale per il settore tessile abbigliamento calzaturiero - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

bollo

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di.. della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione domanda presentata dal "soggetto promotore"...

D I C H I A R A

A) DATI SULL'IMPRESA ....
N. di iscrizione registro imprese Sigla provincia

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA | | | | | | | | | | | | |

A5) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A6) –Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni:

piccola ☐ media ☐ grande ☐

Numero dei dipendenti:.................. Fatturato dell'ultimo esercizio (indicare anno ....):...................

Totale di bilancio dell'ultimo esercizio: (indicare anno ....):...................

Informazioni sulle partecipanti e partecipate:...

....

....

A7) – Attività svolta dall'impresa:

descrizione sintetica delle attività:

....

....

....

....

....

....

A8) – Codice dell'attività:

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT '91: ☐☐☐☐☐ (codice ISTAT '91)

b) Altro : (indicare) ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del ruolo dell'impresa richiedente nel programma d'investimento e sulle attività attese di commercio elettronico:

....

....

....

....

....

B2) – Tipologia nella quale si inquadra l'iniziativa *(barrare una sola casella)*:

1. natura tematica ☐ 2. natura settoriale ☐ 3. natura territoriale ☐ 4. filiera produttiva ☐

B3) –Ammontare delle spese agevolabili per la partecipazione dell'impresa al progetto di investimenti

Valuta nella quale sono espressi tutti gli importi della dichiarazione domanda: (barrare la casella)

Lire ☐ Euro ☐

Frazione indicativa del costo totale dell'investimento coperto dall'impresa: ....

TOTALE DEL COSTO PREVISTO PER L'IMPRESA ....

B4) – Agevolazione massima ritenuta spettante ai sensi della normativa: ....

B5) – Altre agevolazioni eventualmente richieste, con particolare riferimento a normative de-minimis, per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della domanda	Importo delle agevolazioni
		Totale	

Il sottoscritto, dichiara:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche;

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi per i quali si partecipa in quota sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di regolamentazione delle agevolazioni;
- per quanto riguarda tutte le acquisizioni, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle stesse e che, successivamente sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A7);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data della presente domanda;

C3) che i costi sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C5) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base della definizione di piccola e media impresa prevista dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano detta classificazione;

C6) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e l'attività esercitata dall'impresa interessata presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C7) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.**

Data ....
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro e firma)

allegati alla presente scheda	Numero pagine
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ....

Luogo e data dell'identificazione: ....

Timbro e Firma

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI E PARAMETRI DIMENSIONALI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1997, n. 229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte:

1) è definita «piccola» l'impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti, e;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu;

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) è definita «media» l'impresa che, non classificandosi come «piccola»:

d) ha meno di 250 dipendenti, e;

e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ecu;

f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

3) è definita «grande» l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

È considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto *b)*; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

01A6747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 giugno 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Gamma, console onorario del regno del Belgio in Torino.

In data 4 giugno 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gao Shumao, console generale della Repubblica popolare cinese in Milano.

In data 23 maggio 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Albrieux, console onorario della Repubblica dell'Uganda a Genova.

01A6743-01A6744-01A6748

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.1673-XV.J(2153) del 13 aprile 2001, il maufatto esplosivo denominato «Rambo 1 Firestar» (art. FT082), che la «Firestar S.r.l.» con sede in Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1995-XV.J(2759) del 13 aprile 2001, i maufatti esplosivi denominati:

accenditore elettrico «2004 A00/N55B»;

accenditore elettrico «2004 A00/N55BR»,

che il sig. Monetti Carlo, con esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), intende importare dalla ditta Davey Bickford S.n.c. (Francia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.

01A6549-01A6550

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8513
Yen giapponese	105,00
Corona danese	7,4550
Lira Sterlina	0,61100
Corona svedese	9,1139
Franco svizzero	1,5248
Corona islandese	91,60
Corona norvegese	7,8565
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57481
Corona ceca	33,927
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,70
Litas lituano	3,4042
Lat lettone	0,5414
Lira maltese	0,3961
Zloty polacco	3,4037
Leu romeno	24697
Tallero sloveno	218,0433
Corona slovacca	42,890
Lira turca	1069000
Dollaro australiano	1,6440
Dollaro canadese	1,3072
Dollaro di Hong Kong	6,6397
Dollaro neozelandese	2,0620
Dollaro di Singapore	1,5502
Won sudcoreano	1103,28
Rand sudafricano	6,8894

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6968

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyvir»

Estratto decreto n. 267 del 10 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Iodosan S.p.a. con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 05085580156.

Medicinale: XYVIR.

Confezione:

A.I.C. n. 029173010 - 21 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 029173022 - 12 compresse 250 mg.

È ora trasferita alla società: LPB istituto Farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5, Origgio, Varese, con codice fiscale 00738480151.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6654

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otazul»

Con il decreto n. 800.5/R.M.244/D113 dell'11 giugno 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

OTAZUL: collirio flac. 10 ml, AIC n. 032281 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dott. Ottolenghi & C. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

01A6664

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger EPS»

Con il decreto n. 800.5/R.M.143/D114 del 12 giugno 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LACTOGER EPS: 30 bustine 5 g, AIC n. 027581 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schwarz Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A6663

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotrans»

Con il decreto n. 800.5/R.M.19/D115 del 12 giugno 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NICOTRANS:

14 cerotti 30 mg, AIC n. 027920 014;

7 cerotti 30 mg, AIC n. 027920 026;

«light» 7 cerotti TTS 15 mg, AIC n. 027920 038;

«light» 14 cerotti TTS 15 mg, AIC n. 027920 040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A6662

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Campagna «Week-end a piedi 2001»

Con decreto ministeriale DEC/SvS/01/67 del 29 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001, registro n. 1, pag. 313, pervenuto a questo servizio il 18 maggio 2001, il Ministero dell'ambiente ha indetto la campagna «Week-end a piedi 2001», per il cofinanziamento di iniziative presentate dai comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento della campagna «Week-end a piedi 2001».

Le modalità di paetecipazione ed i criteri di valutazione delle iniziative sono stati indicati con provvedimento direttoriale DEC/SvS/01/68 del 30 marzo 2001, in attesa di registrazione da parte dei competenti organi di controllo, diffuso in data 5 aprile 2001 sul sito internet del Ministero dell'ambiente al seguente indirizzo: www.minambiente.it

01A6548

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modifiche allo statuto della Noricum Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1870 del 5 giugno 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Noricum Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (conversione del capitale sociale in euro); art. 13 (modalità e periodicità di convocazione del consiglio di amministrazione e comunicazione del consiglio al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo e in potenziale conflitto di interessi); art. 17 (composizione del collegio, modalità di nomina del suo presidente, requisiti e cause di incompatibilità dei membri del collegio).

01A6728

COMUNE DI ARTENA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Artena (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) ha istituito con effetto dal 1° gennaio 2001, l'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche con il valore massimo dello 0,2 per cento annuo punti percentuali.

01A6881

COMUNE DI ASSEMINI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Assemini (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 69 del 29 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) è stata riconfermata nella misura dello 0,2 per cento l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

01A6882

COMUNE DI BORGO TICINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Borgo Ticino (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione n. 19 del 24 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di approvare *(omissis)* l'incremento, rispetto all'anno 2000, nella misura dello 0,1 punti percentuali dell'addizionale IRPEF, pari a complessivi 0,5 punti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Di dare atto delle modalità di applicazione e riscossione di detta addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, previste dal medesimo decreto legislativo n. 360/1998;

(Omissis).

01A6883

COMUNE DI CAPOLIVERI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Capoliveri (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione n. 43 del 21 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire per l'anno 2001 l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche determinandola nello 0,2 per cento così come regolata dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;

Di dare atto che la predetta addizionale si rende applicabile ai redditi relativi all'anno di imposta 2001.

01A6884

COMUNE DI CARTIGLIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cartigliano (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 27 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento con effetto dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario 2001.

01A6885

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castelvetere sul Calore (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Che è stata riconfermata la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, istituita con decreto legislativo n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, nella misura dello 0,2 punti percentuali con decorrenza 1° gennaio 2001.

01A6886

COMUNE DI COGORNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cogorno (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 del 27 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ed a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dell'aliquota dello 0,2 per cento, importo minimo iniziale previsto dalla normativa di settore.

01A6887

COMUNE DI IGLESIAS

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Iglesias (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 61 del 7 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura di 0,20 punti percentuali come da deliberazione del Commissario straordinario n. 12/C.C. del 22 marzo 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

01A6888

COMUNE DI MAIERÀ

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Maierà (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 14 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis) è stata applicata, per l'anno 2001, l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4 per cento.

01A6889

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Massa di Somma (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione n. 2 del 28 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Applicare, per l'anno 2001, l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento *(Omissis)*.

01A6890

COMUNE DI MONTEFALCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Montefalco (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione n. 57 del 9 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (istituita dall'anno 2000 con atti G.C. n. 68/00 e C.C. n. 13/00) in 0,4 punti percentuali.

01A6891

COMUNE DI MORIGERATI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Morigerati (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione n. 26 del 17 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare *(Omissis)* e che qui si intendono integralmente riportati, la misura dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001 nella misura dello 0,4 per cento.

01A6892

COMUNE DI PUTIGNANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Putignano (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione n. 23 del 22 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale opzionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A6893

COMUNE DI SERRA PEDACE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Serra Pedace (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 28 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A6894

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Valguarnera Caropepe (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione n. 25 del 30 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,1 punti percentuali.

01A6895

COMUNE DI VERNOLE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vernole (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire per l'anno 2001 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 29 settembre 1998 nel comune di Vernole l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A6896

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 30 aprile 2001). (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2001).

Nell'elenco citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 5, in corrispondenza del «codice» I 80, alla quinta colonna relativa al «tipo autorizzazione», all'inizio, dove è scritto: «Meperidina, Buprenorfina ...», leggasi: «*Ossicodone, Metadone, Morfina, Codeina, Fenobarbitale,* Meperidina, Buprenorfina ...».

01A6857

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651142/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77